

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 15 aprile 2015

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2015, n. **12**.

Testo unico in materia di agricoltura.

PARTE PRIMA

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2015, n. 12.

Testo unico in materia di agricoltura.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1
(Oggetto e Finalità)**

1. Il presente Testo unico ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di Agricoltura, nel rispetto delle competenze legislative statali di cui all'articolo 117, commi 2 e 3 della Costituzione.

**Articolo 2
(Programmazione degli interventi)**

1. La programmazione degli interventi regionali in materia di agricoltura e la definizione delle relative risorse finanziarie è definita, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, nell'ambito del Documento Annuale di Programmazione (DAP).

2. La Regione definisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1, in concertazione con le rappresentanze del mondo agricolo, professionale e del partenariato economico e sociale, in coerenza con la politica agricola nazionale e dell'Unione europea al fine di garantire l'omogenea ed efficace azione amministrativa nel settore agricolo regionale.

**Articolo 3
(Funzioni delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni)**

1. Le unioni di comuni o le altre forme associative di comuni previste dalla normativa vigente, di seguito denominate anch'esse "unioni di comuni" o "unione di comuni", esercitano le funzioni amministrative in materia agricola e in materia di funghi e tartufi ai sensi della normativa regionale vigente.

**Articolo 4
(Semplificazione e informatizzazione delle procedure amministrative)**

1. Ai fini della semplificazione ed informatizzazione delle procedure amministrative, la Regione ricorre all'anagrafe delle aziende agricole istituita all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

2. L'anagrafe delle aziende agricole di cui al comma 1, integrato con il sistema informativo agricolo regionale, costituisce l'unico riferimento per tutte le procedure che riguardano le imprese agricole, tra le quali:

a) le procedure finalizzate al rilascio di autorizzazioni e all'erogazione di contributi comunitari, nazionali, regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici;

b) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le procedure di controllo, comprese quelle a carattere sanitario, anche mediante accordi tra pubbliche amministrazioni per l'interscambio di servizi digitali su piattaforme informatiche.

3. La Giunta regionale aderisce alla convenzione di cui all'articolo 15 comma 4 del d.lgs. 173/1998, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

TITOLO II ASPETTI GENERALI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

Articolo 5 (Disposizioni in materia di aiuti di Stato)

1. Tutti i regimi di aiuto individuati dal presente Testo unico sono soggetti a procedura di notifica alla Commissione europea prima di essere portati in esecuzione ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE).

2. Gli aiuti di Stato esistenti individuati nel presente Testo unico già autorizzati dalla Commissione europea in base agli orientamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura e foreste o esentati in base al regolamento di esenzione per categoria di aiuti nei settori agricoli e forestali e conformi alla normativa comunitaria vigente continuano ad applicarsi fino alla loro definitiva cessazione.

3. Gli aiuti individuati nel presente Testo unico possono essere concessi in regime di aiuto "de minimis" nel settore agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e in regime di aiuto "de minimis" non agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere gli aiuti di cui al comma 3 nei limiti di stanziamento della legge di bilancio annuale (finanziaria regionale).

Articolo 6 (Forme di aiuto-Strumenti di intervento finanziario)

1. Gli interventi e le iniziative previste dal presente Testo unico possono essere sostenuti attraverso:

- a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, a iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione a iniziative o attività;
- b) contributi in conto interessi: consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle aziende agricole per investimenti presso banche che si convenzionino a tale fine con la Regione;
- c) garanzie: consistono nel rilascio di garanzia a favore delle aziende agricole e agroalimentari per prestiti o mutui a medio e lungo termine;
- d) altre forme di aiuto: consistono nella erogazione di contributi finanziari concessi dalla Regione per la realizzazione di iniziative e interventi, previsti nel presente Testo unico.

TITOLO III AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

CAPO I INTERVENTI DI PROMOZIONE E DI SOSTEGNO A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Articolo 7 (Finalità)

1. La Regione promuove in conformità alle normative nazionali e comunitarie il consolidamento, lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese cooperative nel settore agricolo e agro-alimentare.

2. Il presente Capo persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzare le produzioni agricole, ittiche e zootecniche;
- b) favorire il processo di allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, contribuendo a consolidare ed accrescere l'occupazione nelle imprese;
- c) agevolare il processo di aggregazione tra cooperative che decidono di integrare le loro attività, onde migliorare i servizi resi alle rispettive basi sociali, favorire la concentrazione dell'offerta e l'integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agro-industriali;
- d) sostenere il processo di investimento in impianti ed in innovazioni organizzative e tecnologiche in particolare quelle che contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente ed alla tutela della salute degli agricoltori e dei consumatori;
- e) favorire l'acquisizione di servizi innovativi e la formazione professionale degli addetti, in particolare di quadri e dirigenti.

Articolo 8 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente Capo le imprese sotto elencate operanti nel settore agri-

colo, agro-alimentare ed agro-industriale a condizione che l'approvvigionamento di materie prime sia effettuato almeno per il cinquantuno per cento tramite conferimenti dei soci:

a) le società cooperative agricole, agro-industriali, agro-alimentari e loro consorzi, nonché i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

b) le società cooperative della pesca e loro consorzi iscritte all'Albo delle società cooperative istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 23 giugno 2004 (Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile);

c) le società cooperative di servizi in agricoltura e loro consorzi, iscritte all'Albo delle società cooperative istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 23 giugno 2004 (Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile), qualora l'attività esercitata risulti rivolta in modo prevalente e continuativo nei confronti dei soci operatori agricoli;

d) le società di capitali, qualora la partecipazione azionaria delle cooperative agricole, agro-alimentari e agro-industriali socie non sia inferiore al cinquantuno per cento;

e) gli organismi associativi e le forme permanenti di associazione tra due o più soggetti di cui alle lettere a), b), c).

Articolo 9 (Tipologia degli interventi)

1. I benefici previsti dal presente Capo sono rivolti alle seguenti tipologie di iniziative:

a) costituzione di nuove società cooperative con priorità per quelle costituite da giovani agricoltori di età non superiore ad anni quaranta;

b) interventi per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti, per l'acquisto di attrezzature e macchinari;

c) progetti di aggregazione produttiva e/o commerciale tra soggetti rientranti fra quelli previsti nell'articolo 8, ad eccezione delle società di capitali di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 8;

d) programmi di formazione specialistica o di aggiornamento del management aziendale e di assistenza tecnica nei confronti degli imprenditori agricoli loro soci;

e) studi sulla cooperazione agricola;

f) acquisizione di servizi innovativi finalizzati alla introduzione e al miglioramento di sistemi di qualità all'interno delle imprese di cui all'articolo 8 o alla promozione generale di marchi collettivi di qualità, anche ecologici, e relativa pubblicizzazione dei vantaggi derivanti;

g) ampliamento del numero dei soci o aumento del capitale sociale delle cooperative.

Articolo 10 (Benefici)

1. In riferimento alle tipologie di cui all'articolo 9 sono previsti i seguenti benefici rapportati alle spese ammissibili:

a) contributo alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, limitatamente ai primi tre anni di attività, delle cooperative di cui all'articolo 8, rispettivamente nella misura dell'ottanta, sessanta e quaranta per cento del totale delle spese e comunque per un importo cumulativo nei tre anni non superiore al cinquanta per cento del relativo fatturato;

b) contributo agli investimenti:

— delle cooperative per la conduzione di terreni nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

— dei soggetti di cui all'articolo 8, relativi ad impianti di trasformazione e commercializzazione nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento (CE) 1305/2013;

c) contributo alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo di nuove forme associative o nuovi organismi associativi tra due o più imprese, di cui all'articolo 8, per lo svolgimento di tutte o parte delle funzioni aziendali. Il contributo è concesso fino ad un massimo di cinque anni in maniera decrescente rispettivamente nelle seguenti percentuali massime annuali: cento, ottanta, sessanta, quaranta, venti per cento delle suddette spese. Qualora nel quadro di un piano di investimento e razionalizzazione delle strutture associate si rendano inutilizzabili beni gravati da vincoli di destinazione, tali vincoli sono rimossi a condizione che i proventi delle relative cessioni siano iscritti al capitale netto dell'organismo attraverso cui avviene l'aggregazione ed utilizzati, nei successivi tre anni, per la realizzazione di nuovi investimenti;

d) contributo nella misura del cinquantacinque per cento alle spese di assistenza tecnica alle imprese associate da parte di organismi associativi di cui all'articolo 8, che attuino programmi anche triennali di miglioramento permanente delle condizioni di produzione;

e) realizzazione di studi promossi dalla Regione relativi alla cooperazione nel settore agricolo, agro-alimentare e agro-industriale, volti alla valorizzazione del settore alla introduzione di innovazioni del processo produttivo e del prodotto. I risultati di tali studi sono messi a disposizione di tutti gli operatori che ne facciano richiesta;

f) contributi alle iniziative delle imprese cooperative che introducano sistemi di qualità, pari al cinquantacinque per cento delle spese necessarie, comprese quelle relative alla certificazione;

g) le cooperative che per la realizzazione di programmi di investimento, amplino la base sociale o comunque aumentino il capitale sociale, sono ammesse ad un apporto di capitale da parte della Regione nella misura massima pari agli aiuti di cui alla lettera b). Tale apporto, è realizzato solo in caso di imprese in equilibrio finanziario. Qualora le imprese di cui all'articolo 8 presentino congiuntamente domanda di ammissione ai benefici della lettera b) e della presente lettera, il finanziamento complessivamente concesso non può superare i limiti di aiuto di cui alla lettera b).

2. Nell'ambito del piano annuale di formazione professionale della Regione, sono individuati interventi e risorse finanziarie per attività di formazione specialistica in particolare a favore di quadri e dirigenti delle cooperative di cui all'articolo 8.

Articolo 11 (Vincoli)

1. I beni acquisiti e/o realizzati con i contributi previsti dal presente Capo sono di norma inalienabili e soggetti a vincoli di destinazione e di uso per finalità agricole, agro-alimentari e agro-industriali, di durata quinquennale. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione o realizzazione dei beni idoneamente documentata.

2. La cessione dei beni materiali o immateriali, ancorché sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere autorizzata dalla Regione, a favore di imprese agricole, agroalimentari o agro-industriali che si impegnino ad osservare gli obblighi facenti capo al cedente, nel rispetto del vincolo di destinazione ed uso per tutto il residuo periodo.

3. Nell'ipotesi che i beni oggetto del vincolo siano riconosciuti dalla Regione inutilizzabili per le originarie finalità, la loro cessione, anche a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, può essere autorizzata dalla stessa Regione a condizione che i proventi siano reinvestiti per finalità agricole. In tal caso decorre dal momento della realizzazione dei nuovi investimenti un periodo vincolativo pari a quello residuo precedentemente gravante sui beni ceduti.

4. Su istanza del soggetto titolare del bene gravato da vincolo di destinazione ed uso, l'Amministrazione competente può autorizzare la dismissione dall'uso stesso. In tale ipotesi il contributo erogato è revocato e recuperato in misura proporzionale al periodo vincolativo residuo.

5. La violazione dei vincoli di inalienabilità, destinazione ed uso comporta la revoca integrale dei contributi erogati e il recupero degli stessi maggiorati degli interessi al tasso ufficiale di sconto più tre punti.

Articolo 12 (Procedure)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative comunitarie nazionali e regionali vigenti, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei benefici del presente Capo, adottando i relativi provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della cooperazione, integrata dai rappresentanti delle Associazioni delle cooperative agricole, stabilisce annualmente il riparto dei fondi tra le tipologie di iniziative di cui all'articolo 10 ed, eventualmente, di cui al successivo articolo 13, nonché i criteri di priorità cui debbono attenersi i relativi bandi attuativi.

Articolo 13 (Norme in materia di interventi di consolidamento e rilancio delle imprese cooperative)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare e disporre, con propri atti e nei limiti di spesa all'uopo individuati, aiuti, in conformità alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'1.10.2004), finalizzati ad interventi di risanamento richiesti dai soggetti di cui all'articolo 8 che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica, anche tramite processi di dismissioni, concentrazione e fusione di imprese o rami di azienda.

2. Gli aiuti in materia di consolidamento e ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 8, sono concessi previa analisi delle cause che hanno generato gli interventi di risanamento, di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica di cui al precedente comma.

CAPO II NORME PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MAGGIO 2005, N. 102

Articolo 14 (Oggetto)

1. Il presente Capo, in attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38), disciplina il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli e delle loro forme associate e istituisce l'Elenco regionale delle Organizzazioni riconosciute ai sensi del medesimo d.lgs. 102/2005.

Articolo 15
(Modalità per il riconoscimento)

1. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, con particolare riguardo:

- a) definizione dei settori della produzione, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali;
- b) deroghe alle quantità di prodotto ed al numero minimo dei soci in presenza di peculiari situazioni territoriali o di specifici settori della produzione;
- c) disciplina del procedimento di riconoscimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuando la struttura della Giunta regionale competente ad adottare il provvedimento;
- d) disciplina degli obblighi dei soci, delle eventuali deroghe e delle relative condizioni;
- e) disciplina del controllo e della vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni.

Articolo 16
(Elenco regionale)

1. È istituito l'elenco regionale delle Organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute. La Giunta regionale con proprio atto disciplina la gestione di tale elenco.

TITOLO IV
PROMOZIONE, RICERCA E SERVIZI INNOVATIVI

CAPO I
PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE NEL SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO

SEZIONE I
NORME GENERALI

Articolo 17
(Finalità)

1. Ai fini del presente Capo, la Regione promuove il sistema delle conoscenze in agricoltura per lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali, per il mantenimento delle popolazioni nelle zone svantaggiate, per la creazione di maggior valore aggiunto della produzione e per il miglioramento della competitività delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, di seguito denominati "sistema produttivo", attraverso l'orientamento alla qualità dei prodotti, alla sicurezza dei processi produttivi, alla multifunzionalità ed alla tutela della salute e valorizzazione dell'ambiente, nonché alla difesa dello stesso con il mantenimento dell'impresa agricola sul territorio.

2. Per sistema delle conoscenze si intende l'insieme dei soggetti e delle attività che concorrono alla qualificazione del sistema produttivo ed al rafforzamento delle capacità imprenditoriali.

3. L'insieme dei soggetti è costituito dagli enti, dagli organismi e dalle imprese che concorrono alla formazione della offerta e della domanda dei servizi.

4. Il sistema delle conoscenze comprende le seguenti attività:

- a) studio, ricerca, sperimentazione e collaudo della innovazione, di interesse regionale;
- b) informazione;
- c) assistenza e consulenza alle imprese;
- d) animazione socio-economica per lo sviluppo agricolo e rurale;
- e) trasferimento della innovazione tecnologica ed organizzativa;
- f) aggiornamento dei tecnici.

Articolo 18
(Consultazione e concertazione)

1. La Regione promuove il confronto con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 3, per identificare i fabbisogni del sistema produttivo concernenti la ricerca, l'innovazione ed i servizi, nonché per monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità del confronto di cui al comma 1.

SEZIONE II
ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Articolo 19
(Domanda di ricerca)

1. La Regione promuove e favorisce la domanda di ricerca emergente dal sistema produttivo. A tal fine concede finanziamenti per:

- a) l'organizzazione della domanda di ricerca;
 - b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, alla attivazione di sistemi di qualità e all'aggiornamento del personale.
2. La Regione si avvale, di norma, per le attività della presente Sezione, del supporto tecnico-scientifico della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l. tramite apposita convenzione.
3. La Regione per le attività della presente Sezione si avvale anche del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 23.

Articolo 20 (Offerta di ricerca)

1. La Regione favorisce l'offerta di ricerca e a tal fine concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, finanziamenti per:
- a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze per l'innovazione organizzativa e gestionale dell'impresa, per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere del sistema produttivo;
 - b) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate alla conoscenza e salvaguardia dell'ecosistema agrario e forestale, allo sviluppo rurale ed alla conoscenza socio-economica del sistema produttivo;
 - c) la organizzazione della offerta di ricerca;
 - d) la diffusione dei risultati della ricerca;
 - e) la predisposizione di progetti di ricerca da sottoporre alla Unione europea nell'ambito di programmi specifici;
 - f) il potenziamento e l'acquisto di attrezzature destinate esclusivamente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.
2. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse ai sensi del presente Capo sono di interesse pubblico e vengono messi a disposizione di tutte le parti interessate secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.

Articolo 21 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 20, comma 1:
- a) per le lettere a), b) ed e):
 - 1) le Università, gli istituti sperimentali, gli istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed ogni altro ente pubblico di ricerca senza scopo di lucro;
 - 2) i soggetti privati nazionali o appartenenti a stati membri dell'Unione Europea di comprovata qualificazione nel settore della ricerca per il "sistema produttivo";
 - 3) le imprese del "sistema produttivo", con unità produttiva operante nel territorio regionale;
 - 4) i centri sperimentali regionali;
 - b) per le lettere c) e d), il soggetto organizzatore della domanda di ricerca di cui all'articolo 19, comma 2;
 - c) per la lettera f) la Regione, i centri sperimentali della Regione o da questa partecipati.
2. La Regione accerta la sussistenza di tutti gli elementi necessari a comprovare la qualificazione nella attività di studio o ricerca o sperimentazione, nonché l'assenza di una condizione di difficoltà economica risultante dai documenti contabili degli ultimi due anni, dei soggetti di cui al comma 1, lettera a) punto 2) e 3).
3. I soggetti che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti all'articolo 22 devono presentare progetti conformi ai pertinenti strumenti di programmazione regionale, entro i termini e con le modalità dagli stessi definiti.

Articolo 22 (Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione)

1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:
- a) per le attività di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b):
 - 1) fino ad un massimo del settantacinque per cento nel caso di ricerca fondamentale ed industriale;
 - 2) fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitive;
 - 3) fino ad un massimo del cento per cento nel caso di tematiche direttamente proposte dalla Regione, i cui risultati siano ampiamente diffusi e messi a disposizione secondo criteri non discriminatori;
 - b) per le attività di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), fino ad un massimo del cinquanta per cento;
 - c) per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d) ed f), fino ad un massimo del cento per cento.
2. Ai fini del comma 1 lettera a), ed in conformità al regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE), si intende:

- a) per ricerca fondamentale un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;
- b) per ricerca industriale la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
- c) per attività di sviluppo precompetitiva la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.

Articolo 23 (Comitato tecnico-scientifico)

1. Il presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto un Comitato tecnico-scientifico per la ricerca, la sperimentazione e la diffusione delle innovazioni nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, così composto:
 - a) un dirigente regionale competente in materia, che lo presiede;
 - b) un docente di scienze agrarie;
 - c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello **regionale**;
 - e) un rappresentante della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l.;
 - f) un rappresentante del Consiglio Nazionale Ricerche-settore agricoltura.
2. Il Comitato è organo di supporto, consultivo propositivo della Giunta regionale nell'ambito della promozione delle conoscenze del sistema produttivo agricolo.
3. Il Comitato si dota di un proprio regolamento di funzionamento. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

SEZIONE III TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE

Articolo 24 (Attività)

1. Costituiscono attività di trasferimento delle conoscenze:
 - a) l'animazione per lo sviluppo rurale finalizzata allo sviluppo del territorio, al miglioramento dell'ambiente, alla sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori del sistema produttivo, anche attraverso lo scambio ed il trasferimento di esperienze, e non diretta alla singola impresa;
 - b) l'informazione, assistenza e consulenza, finalizzate all'orientamento del sistema produttivo secondo le linee direttrici e le disposizioni della politica agricola comunitaria, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni, all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, del benessere degli animali, della salute degli operatori e dei consumatori;
 - c) la consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione;
 - d) la diffusione di nuove tecniche produttive e gestionali;
 - e) la realizzazione di progetti pilota o dimostrativi;
 - f) la realizzazione di servizi tecnici di supporto quali agrometeorologia, pedologia;
 - g) la sostituzione dell'agricoltore o del suo collaboratore per i periodi di assenza per frequenza di corsi di formazione;
 - h) aggiornamento di tecnici limitatamente ai contenuti delle attività programmate.
2. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici, finanziamenti per i servizi di trasferimento delle conoscenze.

Articolo 25 (Soggetti attuatori)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti per l'offerta dei servizi di cui all'articolo 24, garantendo l'accesso a tutte le imprese del sistema produttivo:
 - a) la Regione, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), e), f), h);
 - b) i soggetti di natura privata per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), b), c), d), e), quali le organizzazioni professionali agricole o gli organismi di loro emanazione, le associazioni di produttori e di cooperative ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti secondo l'ordinamento comunitario;

c) la Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare di cui all'articolo 19, comma 2, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere e), f), h).

2. I soggetti di cui al comma 1, che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente Capo, presentano progetti, conformi ai pertinenti strumenti di programmazione regionale, con l'adesione dei destinatari di cui all'articolo 26.

3. I progetti, selezionati secondo procedure trasparenti, non discriminatorie, aperte a tutti i soggetti e basate su criteri oggettivi, sono valutati sulla base di quanto stabilito dagli atti di programmazione e, comunque, tenuto conto:

- a) della coerenza della proposta con gli indirizzi regionali;
- b) della qualità, intersettorialità ed economicità dell'offerta;
- c) della articolazione regionale e della capacità del soggetto proponente;
- d) della capacità ed esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del personale utilizzato per la realizzazione del progetto, dando priorità al possesso di titoli formativi specialistici e riconosciuti dalla Regione ed all'esercizio di precedenti attività in strutture dedicate alla realizzazione di servizi di trasferimento delle conoscenze.

4. Qualora i servizi siano prestati dai soggetti di natura privata, di cui al comma 1, lettera b), eventuali contributi alle spese amministrative sono limitate ai costi della prestazione del servizio.

Articolo 26

(Destinatari delle attività)

1. Destinatari dei servizi sono gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile.
2. Gli imprenditori di cui al comma 1 possono:
 - a) aderire a progetti di attività realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 25;
 - b) acquisire sul mercato i servizi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g).

Articolo 27

(Finanziamenti delle attività)

1. Il finanziamento concedibile è calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura:
 - a) fino ad un massimo dell'ottanta per cento, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b), c), d), e);
 - b) fino ad un massimo del cento per cento, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), f) e h);
 - c) fino a 4.000 euro, con un massimo di 16.000 euro nell'arco di tre anni per azienda, per le attività di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g).
2. L'importo globale dei finanziamenti concessi non può superare 100.000 euro per azienda destinataria dei servizi, per un periodo di tre anni.

SEZIONE IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

(Divieto di cumulo)

1. I finanziamenti previsti dal presente Capo, aventi natura di aiuto, non possono cumularsi oltre i limiti previsti dalla normativa comunitaria con altri benefici riferiti alle stesse voci di spesa.
2. La Regione attiva modalità di verifica del rispetto della disposizione di cui al comma 1. A tal fine richiede agli aspiranti beneficiari idonea dichiarazione circa l'eventuale percezione di altri finanziamenti pubblici che comportino il superamento dei limiti comunitari.

CAPO II DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO DELL'UMBRIA

Articolo 29

(Finalità e definizione di "Strada del Vino")

1. La Regione, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle "strade del vino") e dell'articolo 11 dello Statuto, promuove e disciplina nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, la realizzazione delle "Strade del vino".
2. Le "Strade del vino" sono percorsi appositamente segnalati caratterizzati da vigneti, cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico e da attrattive naturalistiche culturali e storiche.
3. Le "Strade del vino" hanno lo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative a denominazione di origine, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), nonché le produzioni e le attività ivi esistenti, promuovendo la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata.

Articolo 30
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale disciplina con norma regolamentare:
- a) la qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale mediante l'indicazione degli standard di qualità;
 - b) la definizione di un'immagine coordinata delle "Strade del vino" da parte di tutti i soggetti aderenti, di cui al comma 1 dell'articolo 31, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio regionale;
 - c) la definizione dei contenuti generali del disciplinare tipo e delle linee-guida per la gestione delle "Strade del vino";
 - d) la definizione dei parametri qualitativi cui devono adeguarsi "i Centri culturali e/o di documentazione e i Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura" per poter essere inseriti nelle "Strade del vino";
 - e) la disciplina delle procedure, modalità, termini e criteri per la presentazione delle richieste di contributo e, conseguentemente, delle modalità di rendicontazione ai fini della liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capo.

Articolo 31
(Riconoscimento delle "Strade del Vino")

1. La Regione accorda il riconoscimento di ciascuna "Strada del Vino", in attuazione del regolamento di cui all'articolo 30, su richiesta di un Comitato promotore che rappresenti:
- a) almeno un terzo delle aziende produttrici di vino, con vigneti iscritti nello schedario viticolo di cui all'articolo 12 del d.lgs. 61/2010 e ricadenti lungo l'itinerario indicato;
 - b) almeno un quarto delle aziende di cui alla lettera a), unitamente ad uno o più Comuni, **singoli o associati**, o ad una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Del Comitato promotore possono far parte anche le organizzazioni professionali agricole, le associazioni cooperative, le associazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del Capo II del Titolo III del presente Testo unico, i consorzi di tutela dei vini dell'Umbria, le associazioni del commercio del turismo e dell'artigianato nonché le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi del presente Capo.
3. Il Comitato promotore unitamente all'istanza per il riconoscimento della "Strada del Vino", trasmette alla Regione, ai fini dell'approvazione, la proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada stessa.

Articolo 32
(Competenze della Regione)

1. La Regione riconosce ciascuna "Strada del vino" con riferimento alla zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare proposto ai contenuti definiti dal regolamento di cui all'articolo 30. Tale verifica è effettuata entro novanta giorni dalla richiesta del Comitato promotore con riferimento in particolare a:
- a) gli standard di qualità, di cui alla lett. a), comma 1 dell'articolo 30;
 - b) la coerenza rispetto al regolamento degli impegni assunti dal Comitato promotore;
 - c) la corrispondenza dell'itinerario progettato alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. 61/2010;
 - d) la valutazione dell'interesse regionale dei "Centri culturali e di documentazione della vite e del vino e/o dell'agricoltura", inseriti nelle "Strade del vino".
2. I Musei devono attenersi alla vigente normativa in materia museale. Il "Centro culturale e di documentazione e/o il Museo" devono avere inoltre una caratterizzazione nell'ambito territoriale vitivinicolo e corrispondere ai parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 30.
3. In presenza di richieste di riconoscimento presentate da più Comitati, con riferimento alla stessa "Strada del Vino", viene data priorità al Comitato con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine tenendo conto dei volumi di vino prodotti dagli stessi, nonché al numero degli enti e associazioni aderenti.
4. La Regione riconosce, per ogni "Strada del vino", uno specifico simbolo identificativo, in conformità a quanto stabilito dalla lett. b), comma 1 dell'articolo 30.
5. La Regione promuove iniziative finalizzate alla formazione professionale di animatori ed operatori enoturistici ed enomuseali.

Articolo 33
(Associazione)

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della "Strada del vino" si costituisce con atto notarile l'Associazione per la gestione della "Strada del vino" che deve avere fra i suoi scopi:
- a) assenza di fini di lucro, nel senso che i proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;

- b) obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- c) possibilità di adesione all'Associazione di soggetti non inclusi nel Comitato promotore e ricompresi fra quelli individuati dai commi 1 e 2 dell'articolo 31;
- d) obbligo di devoluzione ai Comuni interessati del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità analoga a quella dell'Associazione.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è condizione per l'assegnazione dei contributi regionali previsti dal presente Capo.

3. L'Associazione:

- a) procede alla realizzazione della "Strada del vino" e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dal presente Capo e dal regolamento di cui all'articolo 30;
- b) diffonde in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della "Strada del vino";
- c) promuove la "Strada del vino" attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali nell'ambito degli indirizzi regionali;
- d) vigila sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti al disciplinare e sul buon funzionamento della "Strada del vino";
- e) cura i rapporti con gli enti locali;
- f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della "Strada del vino";
- g) può gestire un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura";
- h) può presentare le domande di contributo di cui all'articolo 36.

4. Qualora un "Centro culturale e di documentazione e/o un Museo della vite e del vino e/o dell'agricoltura" non sia gestito direttamente dalla relativa Associazione, esso, ai fini dell'applicazione del presente Capo, deve entrare a far parte o coordinarsi con l'Associazione stessa.

Articolo 34 (Museo del vino di Torgiano)

1. Al Museo del vino di Torgiano, per il suo ruolo propulsore dell'enoturismo e l'interesse internazionale acquisito, è riconosciuto il valore di centro culturale museale.

Articolo 35 (Enoteca regionale di Orvieto)

1. Alla enoteca sita nel complesso del S. Giovanni di Orvieto è riconosciuto il valore di centro regionale.

Articolo 36 (Contributi)

1. Per la realizzazione delle finalità del presente Capo, la Regione concede contributi per i seguenti interventi:
- a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del vino" riconosciuta;
 - b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una comunicazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del vino" ed azioni di promozione;
 - c) creazione o adeguamento di "Centri culturali e di documentazione e/o Musei della vite e del vino e/o dell'agricoltura in Umbria";
 - d) adeguamento agli standard di qualità di cui alla lett. a), comma 1 dell'articolo 30;
 - e) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite, compresa l'organizzazione e partecipazione a fiere mostre ed eventi collegati alla cultura del vino e della vite.
2. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b), c) ed e) possono essere concessi a favore delle Associazioni di cui all'articolo 33 e di enti locali fino ad un massimo, rispettivamente, di centomila euro. I beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:
- a) Associazioni per la "Strada del vino";
 - b) enti locali.
3. I contributi di cui alla lett. d) del comma 1, a favore di aziende produttrici vitivinicole singole e associate che intendono aderire ad una "Strada del vino", sono concessi fino al cinquanta per cento dell'investimento e fino ad un massimo di centomila euro.
4. La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione, prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.

Articolo 37 (Competenze dei Comuni e delle Province)

1. I Comuni, singoli o associati, e le Province dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta delle Associazioni.

2. I Comuni, singoli o associati, possono gestire, su proposta delle Associazioni, i “centri di informazione”.

3. I Comuni, singoli o associati, effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni del presente Capo e, in caso di gravi inadempienze da parte delle Associazioni e di altri soggetti interessati, propongono alla Regione la revoca del riconoscimento di “Strada del vino”.

Articolo 38 (Norma finale)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche per la realizzazione delle “Strade” finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all’olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici.

CAPO III CONTRIBUTI FINANZIARI PER INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLI DELLE FIERE, MOSTRE, MERCATI E MANIFESTAZIONI SIMILARI

Articolo 39 (Fiere, mostre e mercati e manifestazioni similari)

1. La Regione promuove la partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni similari di rilevanza regionale, interregionale, nazionale e internazionale nel settore agro-alimentare. Promuove altresì iniziative di organizzazione di convegni e conferenze, di partecipazione agli stessi, nonché la predisposizione di inserzioni pubblicitarie, pubblicazioni, materiali didattici e audiovisivi e la gestione di marchi di qualità. Per gestione di marchi di qualità si intendono tutte le spese di gestione del marchio di qualità (compresa l’iscrizione e la registrazione dello stesso) relativo ai prodotti agroalimentari regionali.

2. La Regione provvede a realizzare e finanziare appositi progetti per le iniziative proprie, di cui al comma 1.

Articolo 40 (Concessione di contributi)

1. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità e criteri per la determinazione e concessione dei contributi di cui al presente Capo. Per le iniziative di cui all’articolo 39 promosse e realizzate da soggetti diversi dalla Regione, i contributi possono essere liquidati in via anticipata nella misura massima del cinquanta per cento del contributo ammesso e, per la quota residua, sulla base di documentato rendiconto.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi sulla base delle disponibilità stanziare dalla legge annuale di bilancio.

3. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità e criteri per la determinazione e concessione dei contributi di cui al presente Capo.

TITOLO V TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ

CAPO I ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

SEZIONE I PRINCÌPI GENERALI

Articolo 41 (Finalità)

1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare con il presente Capo:

a) disciplina la coltivazione, l’allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati;

b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità;

c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall’uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

SEZIONE II COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, SPERIMENTAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSUMO DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

Articolo 42 (Organismi geneticamente modificati)

1. La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l’uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l’ambiente.

2. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:
- a) salvaguardare la biodiversità;
 - b) salvaguardare sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale.

Articolo 43
(Divieto di coltivazione di piante transgeniche)

1. Al fine di evitare perdite di reddito per le colture convenzionali e biologiche a seguito della commistione da colture transgeniche, in coerenza con le norme comunitarie vigenti in materia, è vietata la coltivazione in pieno campo, anche a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante geneticamente modificate.

Articolo 44
(Esclusione dai finanziamenti)

1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi erogati dalla Regione.

2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate in violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia.

Articolo 45
(Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale)

1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura nonché a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari) è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di evidente etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono essere comunque esposti al pubblico in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili.

3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti, **o prodotti derivati**, esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione.

Articolo 46
(Ricerca)

1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario.

2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.

3. Le immissioni deliberate autorizzate dal Ministero della sanità ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dal presente Capo.

Articolo 47
(Consenso informato)

1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni.

2. Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.

3. La Regione promuove le iniziative dei Comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico.

SEZIONE III
PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE

Articolo 48
(Ristorazione collettiva)

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.

Articolo 49
(Appalti di servizi)

1. Nei bandi relativi alle procedure di appalto pubblico di forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva di cui all'articolo 48, è previsto, quale criterio preferenziale ponderato per l'aggiudicazione, nel rispetto e secondo le prescrizioni dell'articolo 83, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) quello del valore preminente della qualità dei prodotti agricoli offerti.

Articolo 50
(Diritto di scelta alimentare)

1. Nei servizi di ristorazione collettiva di cui all'articolo 48 deve essere assicurata a chi ne faccia richiesta, la somministrazione di pasti e diete vegetariani.

Articolo 51
(Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici)

1. Nell'ambito dei regimi di aiuto autorizzati, la Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni:

a) per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità e tipici con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione e alla sicurezza alimentare;

b) per attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto.

2. I progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al cofinanziamento devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità e tipiche e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Articolo 52
(Comunicazione ed educazione alimentare)

1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all'articolo 41, comma 1, lett. c), sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva e agli operatori delle mense.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida del Centro di ricerca del CRA - Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione CRA-NUT e della Regione. Le iniziative sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche.

Articolo 53
(Contributi)

1. Per le iniziative di cui agli articoli 51 e 52 sono erogati contributi, nell'ambito dei regimi di aiuto autorizzati, rispettivamente agli organismi di filiera e ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i destinatari devono presentare progetti in conformità ai commi 3, 4, 5 e 6.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto:

a) le modalità per la presentazione dei progetti;

b) il contenuto dei progetti;

c) le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi;

d) le modalità di rendicontazione dei contributi;

e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.

4. La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:

a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;

b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.

5. Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 52 i destinatari devono dimostrare l'utilizzo, nei propri servizi di ristorazione collettiva, di prodotti agricoli biologici e di qualità regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, nella misura stabilita al comma 6.

6. La Giunta regionale determina annualmente la misura minima percentuale di utilizzo dei prodotti di cui al comma 5, al fine di pervenire progressivamente alla loro prevalenza nelle diete giornaliere nei servizi di ristorazione collettiva.

Articolo 54
(Informazione)

1. I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all'articolo 52 sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:

- a) informazione sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;
- b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;
- c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;
- d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati;
- e) informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.

Articolo 55
(Sanzioni)

1. Fatte salve la responsabilità civile per i danni economici arrecati nonché le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, la violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00. In tale caso, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene ordinato di rimuovere le condizioni che determinano l'inosservanza.

2. Fermo quanto previsto al comma 1 e fatte salve le sanzioni di cui alla vigente normativa nazionale, le violazioni dei restanti divieti contenuti nel presente Capo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000 euro.

3. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 provvede la Struttura regionale competente ai sensi della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

4. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 45, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio commerciale da 1 a 3 giorni.

CAPO II
NORME PER LA PRODUZIONE DI PIANTE PORTASEME

Articolo 56
(Finalità)

1. Il presente Capo disciplina la coltivazione delle piante portaseme individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 58, al fine di:

- a) favorire l'espansione delle colture da seme;
- b) prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;
- c) favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione delle fitopatie.

Articolo 57
(Obblighi dei produttori e dei coltivatori moltiplicatori)

1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale le piante portaseme di cui all'articolo 56, presentano alla Struttura regionale competente in materia un programma di coltivazione. Si intendono per coltivatori moltiplicatori in proprio coloro che non sono legati da contratti con ditte sementiere.

2. La Giunta regionale approva con provvedimento motivato i programmi di coltivazione entro 30 giorni dalla presentazione. Copia del provvedimento è trasmessa ai presentatori e ai Comuni interessati.

3. La coltivazione in proprio è consentita solo per l'autoconsumo.

4. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori in proprio presentano un consuntivo di coltivazione alla Struttura regionale competente.

Articolo 58
(Compiti della Regione)

1. La Giunta regionale con proprio atto e nel rispetto della vigente normativa statale e europea:

- a) individua le specie di piante portaseme precisando le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà cui si applica il presente Capo;
- b) fissa le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a tal fine le distanze minime;
- c) stabilisce i termini di presentazione dei programmi di coltivazione e i relativi consuntivi.

2. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dei Comuni il cui territorio è ricompreso nella zona chiusa istituita con i programmi di coltivazione di cui all'articolo 57, comma 2.

3. Con l'atto di approvazione dei programmi di cui al comma 2 possono essere stabilite:

a) la creazione di aree di pre-uso ed ammetterne la presenza di specie, varietà, gruppi di varietà e sottospecie che non godono del diritto di pre-uso;

b) l'istituzione, per un periodo di tempo determinato, di zone chiuse delimitate racchiudenti nel loro perimetro un territorio privo di continuità per piante di specie portaseme che necessitano di isolamento per ragioni genetiche e sanitarie.

Articolo 59 (Organi di vigilanza)

1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui all'articolo 57, commi 1 e 4 e di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 61, commi 1 e 2.

2. I Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 60 ed accertamento degli obblighi di cui al comma 3, articolo 58 e di applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 61.

Articolo 60 (Vigilanza e controllo)

1. I Comuni territorialmente competenti, anche su segnalazione da parte dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori circa l'esistenza di colture o piante inquinanti che possono essere di nocimento ai programmi di coltivazione, dispongono in via d'urgenza tutti gli accertamenti necessari.

2. Gli accertamenti sono effettuati, previo preavviso massimo di 48 ore indicante ora, data e luogo dell'accertamento, di norma alla presenza del conduttore del fondo o di un suo rappresentante a ciò delegato con atto scritto. In caso di assenza dell'interessato o di un suo delegato gli agenti accertatori provvedono a notificare il verbale redatto ai sensi del comma 3.

3. Gli agenti accertatori redigono un verbale delle operazioni compiute dal quale constino le relative risultanze. Qualora gli agenti accertatori riscontrino l'esistenza di colture o di piante inquinanti anche se spontanee all'interno delle zone di isolamento, il verbale prescrive l'obbligo per il responsabile di eliminazione immediata delle piante inquinanti.

4. Ove il trasgressore non ottemperi all'obbligo della eliminazione delle piante e colture inquinanti entro il termine di tre giorni dalla contestazione della violazione o dalla notifica del verbale di accertamento, il Comune competente, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista al comma 3, dell'articolo 61, dispone l'eliminazione immediata delle piante e delle altre colture inquinanti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

Articolo 61 (Sanzioni amministrative)

1. I produttori sementieri ed i coltivatori moltiplicatori che presentano il programma ed il consuntivo di coltivazione rispettivamente previsti ai commi 1 e 4 dell'articolo 57, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Giunta regionale sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 130,00 ad euro 1.300,00.

2. I soggetti di cui al comma 1 che non presentano il programma o il consuntivo di coltivazione, o lo presentano decorso il termine di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

3. Il trasgressore agli obblighi di eliminazione delle piante o delle colture inquinanti di cui all'articolo 60, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.500,00, fatto salvo il rimborso delle spese relative all'eliminazione.

4. Chiunque non rispetta l'atto di approvazione dei programmi istitutivi delle zone chiuse di cui all'articolo 58, comma 3, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.000,00.

5. Le somme riscosse ai sensi dei commi 1 e 2 sono introitate nel bilancio della Regione al cap. 500 denominato «Proventi derivanti da sanzioni amministrative varie», mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio del Comune interessato che ha effettuato l'accertamento ed ha applicato la sanzione.

CAPO III INCENTIVAZIONE DEGLI AMMENDANTI AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ DEI SUOLI AGRICOLI

Articolo 62 (Finalità)

1. La Regione promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati e/o letame nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti anche originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

2. A tal fine la Regione:

a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità;

b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al ripristino e al mantenimento di buoni livelli di materia organica;

- c) favorisce l'impiego di ammendanti compostati e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione.
3. Con il presente Capo sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.

Articolo 63 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 23 febbraio 2004 (Approvazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo);

b) per letame: effluenti di allevamento palabili, come definiti all'articolo 2 comma 1, lettera e) del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);

c) per ammendanti compostati: l'ammendante compostato verde e l'ammendante compostato misto:
— ammendante compostato verde (AVC):

prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine, come definito dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);

— ammendante compostato misto (ACM): prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde, come definito dal d.lgs. 217/2006.

Articolo 64 (Concessione contributi)

1. Per le finalità di cui all'art. 62 sono concessi contributi economici per:

a) l'acquisto e l'uso di ammendanti compostati e/o letame sino ad un massimo di ottanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni;

b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati e/o letame, fino ad un massimo del venti per cento delle spese ammissibili maggiorati di dieci punti se la prevalenza della superficie aziendale ricade in zona montana o svantaggiata e di ulteriori cinque punti se l'investimento è proposto da agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la domanda e che non abbiano quaranta anni al momento della domanda stessa;

c) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica fino ad un massimo di cinquanta euro per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni.

2. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Articolo 65 (Modalità di concessione dei contributi)

1. I contributi previsti dall'articolo 64, comma 1, lettera a), sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse agricolo. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche. I beneficiari sono tenuti al rispetto della buona pratica agricola prevista dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.

2. I contributi previsti dall'articolo 64, comma 1, lettera b), sono concessi a favore di aziende agricole singole o associate che rispettino i requisiti previsti dal Piano di sviluppo rurale per l'Umbria.

3. I contributi previsti dall'articolo 64, comma 1, lettera c), sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni contenuti nelle misure agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria vigente.

Articolo 66 (Verifiche e controlli)

1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità.

2. In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.

3. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico il programma e le modalità operative per la realizzazione del sistema.

4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dal presente Capo.

CAPO IV TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO

Articolo 67 (Oggetto)

1. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica, che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integrate nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

2. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma del presente Capo anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Articolo 68 (Registro regionale)

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui all'articolo 67.

2. La Giunta regionale determina le modalità ed i criteri per la istituzione e la tenuta del registro regionale, nonché per la iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'articolo 67, tenendo conto dei seguenti principi generali:

a) il registro è organizzato in modo da tenere conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

b) le accessioni di cui all'articolo 67, per essere iscritte al registro regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità facendo riferimento alle "Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura - Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo" del mese di ottobre 2012 (realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell'ambito del programma di attività per l'attuazione del Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo del 14.02.2008);

c) l'iscrizione al registro è gratuita ed avviene a seguito di proposta di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini;

d) il materiale iscritto nel registro può essere cancellato quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 67, comma 1.

Articolo 69 (Rete di conservazione e sicurezza)

1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, unioni di comuni, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli ed associati.

2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 67 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti sperimentali e di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.

3. La Regione predispose elenchi dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.

4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o commercializzare in ambito locale una modica quantità di materiale di propagazione prodotto in azienda, stabilita per ogni singola entità al momento della iscrizione al registro regionale. Per ambito locale si intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle province direttamente confinanti come riportato nelle linee guida del PNBA.

5. I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalità espresse dal presente Capo e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.

Articolo 70 (Patrimonio delle risorse genetiche)

1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'articolo 68, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali debbono

essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all'articolo 8 della Convenzione di Rio sulle Biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

Articolo 71
(Divieti e sanzioni)

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Capo si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per chi contravviene all'obbligo di cui all' articolo 69, comma 5.
2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono i comuni territorialmente competenti.

CAPO V
NORME PER LA PRODUZIONE ED IL CONTROLLO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Articolo 72
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale ed al fine di pervenire ad un equilibrato rapporto tra agricoltura e ambiente, riducendone l'inquinamento, di salvaguardare la salute dei consumatori e degli agricoltori e di sostenere il reddito agricolo, promuove e favorisce la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica, in conformità alle norme comunitarie e statali.

Articolo 73
(Elenco dei produttori dell'agricoltura biologica)

1. Per l'iscrizione dei produttori dell'agricoltura biologica che operano nel territorio regionale si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1/02/2012 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91).

Articolo 74
(Organizzazioni di produttori biologici)

1. Sono riconosciute dalla Regione, ai sensi del d.lgs. 102/2005, organizzazioni di produttori biologici, siano essi singoli o associati, iscritti all'elenco di cui all' articolo 73.
2. I produttori di cui all'articolo 73 possono aderire esclusivamente ad una organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 75.
3. La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori biologici riconosciute.

Articolo 75
(Riconoscimento delle organizzazioni)

1. Al riconoscimento delle organizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 74 si procede secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. 102/2005.
2. Le richieste per il riconoscimento di cui al comma 1 devono essere presentate alla Struttura regionale competente.

Articolo 76
(Obblighi delle organizzazioni)

1. Le organizzazioni di produttori riconosciute, oltre agli obblighi previsti dal d.lgs. 102/2005 sono tenute:
 - a) ad agevolare l'attività di controllo degli organismi preposti;
 - b) a presentare un programma di attività alla Struttura regionale competente entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - c) a notificare, entro trenta giorni, alla Struttura regionale competente le nuove adesioni di soci, i recessi e le esclusioni.

Articolo 77
(Revoca del riconoscimento)

1. La Giunta regionale, previa diffida, può revocare il riconoscimento delle organizzazioni di produttori biologici nei casi indicati dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 febbraio 2007, n. 85/traV (Decreto di attuazione del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 7 marzo 2003, n. 38).

Articolo 78
(Organismi di controllo)

1. I produttori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 73 affidano l'espletamento dei controlli ad organismi di

controllo di cui al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e sue successive modificazioni ed integrazioni, autorizzati con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 79
(Provvidenze)

1. La Giunta regionale è autorizzata, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, a concedere contributi alle organizzazioni di produttori agricoli biologici riconosciute per le spese di costituzione, organizzazione, dotazione personale tecnico per i primi 5 anni successivi alla data di riconoscimento. Il contributo annuo non può superare le spese sostenute e comunque la misura massima annua del 5 per cento del valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci. Il contributo è erogato in misura decrescente durante ciascuno dei cinque anni previsti e la diminuzione annuale deve essere pari al 20 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le associazioni, entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo relativo all'anno cui si riferisce la richiesta, presentano apposita domanda, corredata di documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute ed il valore delle produzioni biologiche provenienti dai soci.

3. I produttori biologici accedono ai benefici previsti dalle leggi regionali vigenti.

TITOLO VI
INTERVENTI A FAVORE DELLA ZOOTECNIA E DELLA PESCA PROFESSIONALE

CAPO I
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI PER FRONTEGGIARE EVENTUALI DANNI CORRELATI ALL'EPIDEMIA DELLA FEBBRE CATARRALE DEI RUMINANTI (BLUE-TONGUE)

Articolo 80
(Oggetto e finalità)

1. Il presente Capo dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue Virus) e i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali previsti dalle competenti autorità statali e regionali.

Articolo 81
(Interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 80 consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito nei casi previsti dai commi 2 e 3.

2. Nel caso di insorgenza della malattia l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:

- a. la morte dei capi;
- b. lo smaltimento delle carcasse.

3. Nel caso di vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo di cui al comma 1 è erogato per:

- a. gli aborti;
- b. la morte dei capi;
- c. lo smaltimento delle carcasse;
- d. la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;
- e. il deprezzamento post sblocco;
- f. la riduzione della natalità;
- g. la riduzione della produzione latte.

Articolo 82
(Beneficiari)

1. Sono considerati beneficiari gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività nel territorio regionale, conduttori di aziende con allevamenti zootecnici.

2. La concessione dei risarcimenti previsti dal presente Capo è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio.

Articolo 83
(Misura degli aiuti)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 81 è concesso nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II secondo le seguenti modalità:

a) per la morte dei capi, sia conseguente all'insorgenza della malattia in allevamenti sede di focolai, che conseguente alla vaccinazione obbligatoria, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA. Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);

b) per l'aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del novanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, in caso di aborto nell'ultimo periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale;

c) per lo smaltimento delle carcasse, nella misura dell'ottanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per entrambe le cause di morte previste dall'articolo 81, e comunque non superiore ad euro 250,00 a capo per le specie bovina e bufalina, e ad euro 70,00 a capo per la specie ovicaprina;

d) per la riduzione delle natalità, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura dell'ottanta per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA, al netto di una franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di fattrici;

e) per la riduzione della produzione latte, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello stesso periodo dell'anno precedente.

2. È concesso un risarcimento diversificato nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II nei casi di:

a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di una franchigia pari a venti giorni;

b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato con riferimento ai prezzi ISMEA, superiore al cinque per cento.

Articolo 84

(Modalità di erogazione degli indennizzi)

1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti, nonché l'eventuale adeguamento degli importi di cui all'articolo 83, comma 1, lett. c).

Articolo 85

(Ambito di applicazione)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a), in caso di morte dei capi per insorgenza della malattia, e quello di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c), in caso di smaltimento delle carcasse per insorgenza della malattia, può essere concesso in tutti i casi di morte dei capi avvenuta successivamente al 22 agosto 2014 e certificata con le modalità di cui allo stesso articolo 83, comma 1, lettera a).

CAPO II

NORME PER L'ESERCIZIO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA IN UMBRIA

SEZIONE I

FINALITÀ

Articolo 86

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Capo la Regione promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali.

Articolo 87

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si definisce:

a) apicoltura: l'attività di conduzione zootecnica delle api;

b) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;

c) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;

d) famiglia: ogni colonia d'api con regina;

e) arnia: il contenitore atto ad ospitare una famiglia d'api;

f) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;

- g) apiario: un insieme di alveari presso una stessa postazione;
- h) postazione: il sito di un apiario;
- i) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

SEZIONE II DISCIPLINA

Articolo 88

(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività)

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b) e c), è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2.

2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (Azienda USL) competente.

3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, nelle more dell'organizzazione del Servizio veterinario competente, le denunce e le comunicazioni sono indirizzate al Comune nel cui territorio sono localizzati gli apiari e gli alveari.

Articolo 89 (Anagrafe apistica)

1. Fino alla completa attuazione dell'anagrafe apistica nazionale prevista dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) trova applicazione quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria).

Articolo 90 (Modalità di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina:

- a) della denuncia degli apiari e degli alveari;
- b) dell'anagrafe apistica;
- c) delle distanze degli apiari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 896-bis del Codice civile;
- d) della vendita o dello spostamento di alveari;
- e) dei criteri per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 95.

Articolo 91 (Controlli sanitari)

1. È compito del Servizio veterinario della competente Azienda USL, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria), organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, nonché diffondere le norme tecniche di profilassi e di prevenzione in campo apistico.

2. In caso di malattie soggette a denuncia o di sospetti avvelenamenti, nonché in attuazione di programmi specifici, i servizi veterinari delle Aziende USL, competenti per territorio, effettuano interventi sanitari e profilattici e promuovono accertamenti sanitari.

3. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento, i servizi veterinari delle Aziende USL si avvalgono della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Per altre attività di carattere sanitario o per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i suddetti servizi possono anche avvalersi della collaborazione delle facoltà di Medicina veterinaria e di Agraria dell'Università degli studi di Perugia e delle associazioni di categoria.

4. La Regione favorisce l'adozione di protocolli tra Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Associazioni Apistiche, servizi veterinari delle Aziende USL, ARPA e tutte le altre parti interessate al fine di regolamentare:

- a) il recupero di sciami in ambiente urbano;
- b) le procedure per accertare i casi di avvelenamento di api.

Articolo 92 (Denuncia delle malattie e divieti)

1. È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di de-

nunciare al sindaco del comune nel cui territorio è installato l'apiario, per il tramite del servizio veterinario della Azienda USL competente, le malattie sospette o accertate, previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

2. È vietato lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di essere affetto dalle malattie di cui al comma 1.

3. È vietato, al fine di preservare la sanità degli allevamenti, alienare, rimuovere, occultare alveari, attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.

4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva ed idonea sterilizzazione della cera in uso.

Articolo 93 (Zone di rispetto)

1. La Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api regine di razza *Apis mellifera ligustica* Spin. e intorno alle stazioni di fecondazione ubicate nel territorio regionale. In tali zone sono vietate anche postazioni nomadiste. Per le zone di rispetto vengono definiti:

- a) i confini;
- b) la loro validità temporale;
- c) ogni altro elemento ritenuto utile.

2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto intorno agli allevamenti di api regine e alle stazioni di fecondazione, è fatto divieto ai non iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api regine di razza *Apis mellifera ligustica* Spin., di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti.

3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto durante il periodo di validità di cui al comma 1 devono essere trasferiti al di fuori della zona stessa.

Articolo 94 (Trattamenti antiparassitari)

1. Allo scopo di salvaguardare il settore apistico e l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura.

2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora in fiore sottostante.

SEZIONE III INTERVENTI

Articolo 95 (Concessione finanziamenti e intensità dell'aiuto)

1. Sono concessi finanziamenti, ai sensi del presente Capo, per le seguenti tipologie di intervento:

- a) investimenti immobiliari o mobiliari:
 - 1) acquisto arnie;
 - 2) acquisto macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'esclusione degli automezzi;
 - 3) realizzazione, ampliamento e adeguamento igienico sanitario dei locali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti dell'apicoltura;
 - 4) acquisto di api regine e/o di sciami di api debitamente certificati sotto il profilo sanitario esclusivamente di razza *ligustica*;
 - 5) diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere.
- b) investimenti immateriali:
 - 1) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura;
 - 2) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza *ligustica*;
 - 3) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrario;
 - 4) programmi di controllo sanitario sugli allevamenti e sui prodotti apistici;
 - 5) programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica agli apicoltori;
 - 6) azioni di promozione di prodotti apicoli;
 - 7) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unità sanitarie locali e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettera a) è concesso un contributo fino al cinquanta per cento della spesa ammissibile.

3. La percentuale di contributo per gli interventi indicati al comma 1, lettera b) può essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento.

4. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al presente articolo.

Articolo 96 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), gli imprenditori apistici singoli o associati, in una delle forme previste dal Codice civile, che esercitano l'attività in forma stanziale o in forma no-made nel territorio regionale e in regola con la denuncia degli alveari.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), punti 5) e 6), le società cooperative di apicoltori e/o di imprenditori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari, e le associazioni o organizzazioni di apicoltori.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), punti 1), 2), 3), 4), 5) e 7) gli istituti di ricerca e sperimentazione e la Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare di cui all'articolo 19, comma 2.

SEZIONE IV VIGILANZA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 97 (Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nel presente Capo è demandata alla Struttura regionale competente, ai Comuni, ai servizi veterinari delle Aziende USL e all'ARPA.

Articolo 98 (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dal presente Capo, oltre che l'esclusione dai benefici e provvidenze dal medesimo previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 88;
- b) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 92;
- c) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 90, comma 1, lettera b);
- d) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 90, comma 1, lettera d);
- e) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 93, comma 2;
- f) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 1.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto, tra l'altro, della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete alla Struttura regionale competente ai sensi della l.r. 15/1983.

TITOLO VII TARTUFI E FUNGHI

CAPO I RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI

Articolo 99 (Disposizioni generali)

1. La Regione, in coerenza con le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire:

- a) la tutela del patrimonio tartuficolo regionale;
- b) lo sviluppo della tartuficoltura;
- c) la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

2. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro, quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari, con:

a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;

b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.

3. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 110, per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani e svantaggiati nonché per attenuare l'esodo demografico.

Articolo 100
(Ambiti del territorio dove la raccolta di tartufi è libera)

1. La raccolta dei tartufi è libera:

a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa.

Articolo 101
(Delimitazione delle tartufaie)

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Le unioni di comuni, previo parere della commissione di cui all'articolo 104 autorizzano la delimitazione delle tartufaie mediante le tabelle di cui al comma 1.

3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno tartuficolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra «Raccolta dei tartufi riservata». Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate ad alberi e loro rami senza provocare strozzature o danneggiamenti alle parti vegetali ove vengano apposte.

Articolo 102
(Tartufaie controllate)

1. Con il termine tartufaia controllata si intende quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi e la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabile a quindici ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, comunque tra loro confinanti.

2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.

3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie. La presenza diffusa è accertata dalla commissione di cui all'articolo 104 mediante controlli a campione effettuati durante il periodo della raccolta, utilizzando il cane addestrato allo scopo.

Articolo 103
(Miglioramenti alle tartufaie controllate)

1. Sono considerati miglioramenti alle tartufaie controllate, le seguenti operazioni:

- a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;
- c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
- d) potatura delle piante simbiotiche;
- e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
- f) inserimento di graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;
- g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
- i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

2. I miglioramenti di cui al comma 1, devono essere eseguiti a regola d'arte, ripetuti nei tempi prescritti, e devono risultare da apposito piano presentato dal conduttore della tartufaia controllata all'atto della richiesta di riconoscimento. Il piano ha validità triennale e contiene, in particolare, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.

3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla commissione di cui all'articolo 104 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all'articolo 104, in sede di sopralluogo, la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale o delle prescrizioni della commissione.

Articolo 104
(Commissioni)

1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di

tartufo presente nella zona, da una apposita commissione tecnica costituita presso ogni unione di comuni e composta da:

- a) un rappresentante dell'unione di comuni che la presiede;
- b) un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore con delega all'agricoltura e alle foreste;
- c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
- d) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;
- e) un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale.

Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

2. L'unione di comuni provvede all'erogazione del compenso ai componenti della commissione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente.

3. Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

Articolo 105

(Parere della commissione)

1. Le unioni di comuni curano la pubblicizzazione del parere della commissione di cui all'articolo 104, tramite affissione all'Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. L'unione di comuni deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all'interessato.

Articolo 106

(Tartufaie coltivate)

1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sestii e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. Le tartufaie coltivate non costituiscono bosco.

2. Le tartufaie coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione.

3. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 116.

4. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.

5. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1 verificate dalle commissioni di cui all'articolo 104.

Articolo 107

(Riconoscimento tartufaie)

1. L'unione di comuni competente per territorio dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all'articolo 104.

2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:

a) planimetria catastale 1:2.000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;

b) piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata.

3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate l'unione di comuni competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente all'articolo 3, terzo comma della l. 752/1985, previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente unione di comuni, nell'apposito conto corrente.

4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della l. 752/1985, le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.

5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 104.

6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'articolo 103 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera r) del secondo comma dell'articolo 118.

7. È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.

8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata, l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.

Articolo 108

(Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere il diritto di raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'articolo 104.

Articolo 109

(Delimitazione dei comprensori consorziati)

1. L'unione di comuni competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 104, ai fini della tabellazione prevista dall'articolo 3, terzo comma, della l. 752/1985, approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'articolo 4 della stessa legge.

2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.

Articolo 110

(Ricerca e raccolta dei tartufi)

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:

a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorse;

e) dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporium Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.

3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole.

5. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella:

mese	giorno	sorge	tramonta
Gennaio	1-14	7,40	16,47
	15-31	7,38	17,01
Febbraio	1-14	7,25	17,22
	15-28	7,09	17,40
Marzo	1-14	6,48	17,58
	15-31	6,25	18,14
Aprile	1-14	5,56	18,33
	15-30	5,33	18,48
Maggio	1-14	5,09	19,06
	15-31	4,52	19,21

6. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.
7. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.
8. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 108.
9. Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
10. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni di comuni, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.
11. L'unione di comuni, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta dandone adeguata pubblicità. Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori.

Articolo 111
(Idoneità per la raccolta)

1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l'unione di comuni competente per territorio, davanti alla commissione di cui all'articolo 104.
2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le unioni di comuni e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.
5. Il tesserino è rilasciato dall'unione di comuni competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali, il titolare può richiedere alla competente unione di comuni, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo, mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.
6. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore del presente Capo.
7. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

Articolo 112
(Autorizzazione alla raccolta)

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 111, l'unione di comuni competente per territorio, in re-

lazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.

2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dall'unione di comuni più vicina a detti Comuni.

Articolo 113 (Iniziative finanziarie)

1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le unioni di comuni, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:

- a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;
- b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;
- c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;
- d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;
- e) realizzazione da parte delle unioni di comuni, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;
- f) impianto di tartufaie coltivate;
- g) la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le unioni di comuni territorialmente interessate e le Associazioni tartufai-tartuficoltori.

3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui all'articolo 116, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere *Tuber* (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.

5. L'azienda costituita ai sensi dell'articolo 112, comma 6, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con il presente Capo.

Articolo 114 (Modalità di finanziamento)

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 113 vengono concessi in conto capitale:

- a) per le voci a), b), c), d), e) del comma 2 dell'articolo 112 fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa ammessa;
- b) per la voce f) del comma 2 dell'articolo 113 fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ammessa.

2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

3. L'erogazione del contributo, relativo all'articolo 113, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici dell'unione di comuni.

Articolo 115 (Albi regionali)

1. Nel rispetto delle direttive regionali le unioni di comuni istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli articoli 102, 106 e 107.

2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.

3. Le unioni di comuni trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.

Articolo 116 (Zone vocate)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Testo unico, la Giunta regionale, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettua la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura. Successivamente le mappature sono effettuate dalle unioni di comuni.

2. Fino all'adozione della nuova mappatura di cui al comma 1, trova applicazione la mappatura già predisposta e realizzata dalle comunità montane ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) abrogata con il presente Testo unico.

3. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.

4. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.

Articolo 117

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto del presente Capo è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della l. 752/1985.

2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1.

Articolo 118

(Sanzioni amministrative)

1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle unioni di comuni nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla l. 752/1985, dalla l.r. 15/1983.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

- a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
- b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;
- c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;
- d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;
- e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;
- f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempreché non se ne dimostri la validità ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto o di sospensione da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;
- i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 155,00 a euro 1.549,00;
- l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro 516,00;
- m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- n) commercio di tartufi freschi oltre l'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della l. 752/1985: da euro 516,00 a euro 5.165,00;
- o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della l. 752/1985: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
- q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;
- r) inadempienza alle prescrizioni di cui all'articolo 103: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;
- s) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
- t) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;
- u) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;
- v) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00.

3. Le violazioni sanzionate al comma 2 comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.

4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del comma 2, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dall'unione di comuni con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.

Articolo 119
(Norme di abrogazione)

1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi) e la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: "Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi").

2. Sono soppresse le parole «dei tartufi» alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.

Articolo 120
(Tassa di concessione)

1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni ed è versata all'unione di comuni competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.

3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e le relative procedure.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 118 spettano alle unioni di comuni, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.

5. Sono di competenza delle unioni di comuni le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della l.r. 57/1980, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

6. Le istanze di rimborso devono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.

Articolo 121
(Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale emana norme regolamentari per l'attuazione del presente Capo, sentita la competente Commissione consiliare.

Articolo 122
(Norme finali)

1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente Capo e, per quanto non espressamente disciplinato, l'osservanza di quelle previste dalla l. 752/1985.

**CAPO II
RACCOLTA, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI**

Art. 123
(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

**SEZIONE I
RACCOLTA DEI FUNGHI**

Articolo 124
(Raccolta)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), la

raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella Regione, senza autorizzazione.

2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne.

3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.

4. È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrenescenti che superi tale peso.

5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

Articolo 125

(Proprietari e conduttori di fondi)

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 124, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.

2. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.

Articolo 126

(Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori)

1. I residenti nella Regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dall'unione di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione di comuni, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.

5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico-divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga al presente Capo a:

a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;

b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;

c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;

d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione.

Articolo 127

(Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)

1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dal presente Capo, alla raccolta di funghi dalle unioni di comuni o dai comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale.

2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente Capo. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni.

3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.

Articolo 128 (Divieti)

1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 6 della l. 352/1993, in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e unitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere *Amanita* allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.

3. È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

a) *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);

b) *Armillaria mellea* (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);

c) *Armillaria tabescens* (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);

d) *Cantharellus* Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);

e) *Craterellus cornucopioides* (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);

f) *Hydnum repandum* L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

g) *Hydnum rufescens* Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

h) *Marasmius oreades* (Bolt.:Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);

i) *Tricholoma* - Sezione *Atrosquamosa* Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).

4. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.

5. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

6. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

7. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.

Articolo 129 (Aree particolari)

1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

Articolo 130 (Sospensioni temporanee)

1. La Giunta regionale su proposta delle unioni di comuni interessate e dei comuni di cui al comma 1, dell'articolo 127 sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli Studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

Articolo 131 (Controlli sanitari)

1. Le Aziende USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 124 e dell'articolo 127, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

Articolo 132
(Divulgazione e contributi)

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale), prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 136.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.

SEZIONE II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Articolo 133
(Commercializzazione delle specie di funghi)

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'Allegato I del d.p.r. 376/1995 e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.

2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.

4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutti-coli.

Articolo 134
(Norma di rinvio)

1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del d.p.r. 376/1995.

SEZIONE III
NORME FINALI

Articolo 135
(Vigilanza)

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente Capo gli organi di vigilanza, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle unioni di comuni, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), gli operatori di vigilanza e ispezione delle Aziende USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente Capo e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla l.r. 15/1983 e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 32 (Norme per l'attuazione degli artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi).

Articolo 136
(Sanzioni amministrative)

1. I trasgressori delle disposizioni di cui al presente Capo sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nella Sezione II sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le unioni di comuni ed i comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni nel cui territorio è stato commesso l'illecito.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'articolo 124; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'articolo 124: da euro 52,00 a euro

156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'articolo 127: da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;

b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'articolo 124: da euro 26,00 a euro 78,00;

c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 124, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 124: da euro 26,00 a euro 78,00;

e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'articolo 124, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;

f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'articolo 126, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'articolo 128: da euro 516,00 a euro 2.580,00;

h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'articolo 128, da euro 52,00 a euro 156,00;

i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'articolo 128 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

l) violazione della prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 128, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;

m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 6 dell'articolo 128: da euro 26,00 a euro 78,00;

n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 128, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;

o) violazione della prescrizione di cui all'articolo 6 della l. 352/1993, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro 309,00;

p) violazione della prescrizione di cui all'articolo 6 della l. 352/1993, riguardante la raccolta di funghi nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi: da euro 26,00 a euro 78,00;

q) violazione della prescrizione di cui all'articolo 129, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00;

r) violazione della prescrizione di cui all'articolo 130, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a euro 309,00.

3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 127. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera f), del comma 2, la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda USL competente per territorio, sono consegnati dall'unione di comuni competente o dal comune non facente parte di alcuna unione di comuni, ad enti o istituti di beneficenza. L'unione di comuni o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 135 e gli ispettorati micologici delle Aziende USL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della Azienda USL che ha eseguito il controllo.

4. Le violazioni delle norme di cui alla Sezione II del presente Capo, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 128 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all'articolo 131 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Sezione costituiscano reato.

TITOLO VIII

AGRITURISMO, FATTORIE DIDATTICHE, AGRICOLTURA SOCIALE E FATTORIE SOCIALI

Art. 137

(Disposizioni generali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne. La Regione, in particolare:

- a) tutela, qualifica e valorizza le risorse specifiche di ciascun territorio;
 - b) favorisce il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;
 - c) favorisce la multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;
 - d) favorisce le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;
 - e) recupera il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
 - f) sostiene e incentiva le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;
 - g) promuove la cultura rurale e l'educazione alimentare;
 - h) favorisce lo sviluppo agricolo e forestale;
 - i) avvicina le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;
 - j) favorisce la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.
2. La Regione altresì riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali.

SEZIONE I DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

Articolo 138 (Attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all'articolo 143, iscritti all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 144 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 161.

3. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al comma 4, lettera d).

4. Sono considerate attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande, compresa la prima colazione, costituiti da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti regionali tipici e di qualità caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate dall'articolo 140, comma 4;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.

6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

7. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Sezione comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile alle attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche.

Articolo 139

(Locali per attività agrituristiche)

1. Per le attività agrituristiche sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'articolo 91, comma 9, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate).

2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata.

5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.

Articolo 140

(Criteri e limiti delle attività agrituristiche)

1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche.

2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell'attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell'anno. La valutazione del tempo-lavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera c). Le tabelle individuano le giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali, per le quali si applicano fattori correttivi in caso di aziende ricadenti nelle zone montane come delimitate dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelle collocate oltre i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, e le giornate lavoro necessarie per le diverse attività agrituristiche di cui all'articolo 138, comma 4.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti di cui all'articolo 138, comma 4, lettere b) e c), deve rispettare i seguenti limiti e criteri:

a) i prodotti propri, così come definiti all'articolo 138, comma 5, devono costituire almeno il trenta per cento in valore;

b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui devono essere compresi, con carattere di preferenza, i prodotti biologici, i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;

c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;

d) deve essere indicata agli ospiti l'origine dei prodotti impiegati.

5. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4, lettere a) e b), deve essere data comunicazione al Comune competente per territorio per il temporaneo esercizio dell'attività.

6. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera d), sono stabilite le modalità per la verifica dei limiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) e per l'indicazione dell'origine dei prodotti impiegati.

7. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 138, comma 4, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto alla ricettività o alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola e con le risorse agricole aziendali, nonché con altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le modalità per la definizione di tale connessione sono stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera e). Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agricola, e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

8. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo permetta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso.

Articolo 141

(Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori)

1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata.

2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un'area attrezzata per un massimo di sei piazzole.

3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

4. I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico e devono rispettare i requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella G della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Al fine di garantire alle persone diversamente abili l'accessibilità alle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla l.r. n. 13/2013.

6. La realizzazione di piazzole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia.

7. L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.

Articolo 142

(Norme igienico-sanitarie)

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera f), che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene all'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

2. Per l'idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell'agibilità o quello dell'abitabilità conseguito ai sensi della normativa antecedente al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).

3. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere consentito l'uso della cucina domestica.

4. Per la preparazione, il confezionamento, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande e per la macellazione degli animali si applica la normativa europea denominata Pacchetto igiene, ed in particolare il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché la normativa statale e regionale di attuazione in materia di igiene dei prodotti alimentari.

5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera g), disciplina le modalità ed i limiti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

6. La conformità degli edifici adibiti ad attività agrituristiche alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.

7. Al fine di garantire alle persone diversamente abili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, nel caso di ristrutturazioni edilizie o di avvio di nuove attività agrituristiche devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività, ed alla sala ristorazione e degustazione con relativo bagno nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nell'ambito della degustazione.

8. Per le strutture agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Testo unico il comune competente per territorio può consentire agli operatori agrituristiche di derogare alle disposizioni di cui al comma 7, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici dei locali o alle specifiche caratteristiche architettoniche e paesaggistico-ambientali.

Articolo 143

(Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche)

1. Ai fini di cui all'articolo 138, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche all'unione di comuni territorialmente competente.

2. L'unione di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base dei criteri e limiti di cui all'articolo 140, dandone comunicazione alla Struttura regionale competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale di cui all'articolo 144.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività agrituristiche che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate. Contiene altresì il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera in ragione dell'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 140, comma 2.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività agrituristiche è tenuto a comunicare all'unione di comuni di cui al comma 1 ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. Le unioni di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei limiti e criteri di cui all'articolo 140 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.

6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 144

(Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 143, di seguito denominato Elenco agriturismo.

2. L'Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione commerciale della struttura agrituristiche;
- b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
- d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;
- e) elencazione delle attività agrituristiche che si possono esercitare, nonché il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), la Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco agriturismo e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività agrituristiche entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco agriturismo. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione di comuni di cui all'articolo 143, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

Articolo 145

(Riserva di denominazione e classificazione)

1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 138, comma 2.

2. L'utilizzo della denominazione agriturismo in tutte le forme di comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera j) definisce i criteri di classificazione coerenti con quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche).

4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k) definisce le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle aziende agrituristiche.

SEZIONE II

DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE

Articolo 146

(Attività di fattoria didattica)

1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda;

d) alla conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile;

e) alla conoscenza del territorio per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l'uomo e l'ambiente rurale.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 149, commi 1 e 2, possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all'articolo 150, iscritti all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 151 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell'articolo 161.

3. Le attività previste al comma 1 sono esercitate in forma organizzata, con un adeguato numero di operatori di cui all'articolo 149, e possono essere svolte nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti aziendali. Qualora gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fattoria didattica esercitano anche attività di agriturismo, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all'articolo 140, comma 4.

4. Le attività previste al comma 1 sono svolte in favore di scolaresche o gruppi organizzati. L'imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie didattiche.

Articolo 147

(Locali e strutture per attività di fattoria didattica)

1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015.

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.

4. Le fattorie didattiche devono garantire, in rapporto al numero dei partecipanti e alla durata della permanenza degli stessi, adeguate attrezzature, strutture e locali coperti muniti di arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, nonché ambienti adibiti a sala ristoro o per il consumo di pasti al sacco, parcheggi e idonea viabilità per il transito dei mezzi di trasporto.

5. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla l.r. n. 13/2013.

6. Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 141, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

7. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, è assicurata con opere provvisorie rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

8. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 146, comma 2, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 140, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo.

Articolo 148

(Norme igienico-sanitarie)

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera f) che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

2. Qualora le attività di fattoria didattica prevedano la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione di prodotti aziendali, ovvero si articolino su più giornate prevedendo anche il pernottamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 142 e le strutture devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.

Articolo 149
(Operatori di fattoria didattica)

1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione.
2. Possono esercitare le attività di fattoria didattica, purché in possesso dell'attestato di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché coloro che prestano attività lavorativa, anche a titolo di collaborazione o consulenza, presso l'azienda agricola.
3. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.
4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera l), definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica e per il rilascio dell'attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica di cui al comma 3.

Articolo 150
(Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica)

1. Ai fini di cui all'articolo 146, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.
2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 146, 147 e 148.
3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria didattica che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.
4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria didattica è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.
5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 151
(Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 150, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.
2. L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:
 - a) denominazione commerciale della fattoria didattica;
 - b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
 - c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
 - d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;
 - e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare.
3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce il contenuto dell'Elenco fattorie didattiche e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.
4. Il mancato inizio delle attività di fattoria didattica entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie didattiche. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

Articolo 152
(Riserva di denominazione)

1. L'uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 146, comma 2.
2. L'utilizzo della denominazione fattoria didattica in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie didattiche.

SEZIONE III
AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE SOCIALI

Articolo 153
(Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale)

1. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire per-

corsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, esercitate dai seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;

b) imprese sociali, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora siano imprenditori agricoli e svolgano attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

2. Per attività di fattoria sociale si intendono le attività previste al comma 1 esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del Codice civile e attraverso l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda. Dette attività, in particolare, sono finalizzate ad offrire prestazioni quali:

a) inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;

b) servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;

c) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 155, possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli di cui al comma 2 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria sociale secondo le procedure previste all'articolo 156, iscritti all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 161.

4. Ai fini di cui al comma 3 le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.

5. Al di fuori dei limiti e delle modalità operative previsti dalle autorizzazioni, accreditamenti o accordi di partenariato di cui al comma 4, le fattorie sociali possono ospitare gruppi di persone appartenenti ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) unicamente per brevi periodi e solo se accompagnati da operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 (Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario).

6. Le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale sono definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera o), su proposta della struttura regionale competente in materia di fattorie sociali, previa intesa con le strutture regionali competenti in materia di salute e coesione sociale. Con il medesimo regolamento sono individuati i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.

Articolo 154

(Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali)

1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'articolo 91, comma 9 della l.r. 1/2015.

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l'azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.

3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.

5. Le fattorie sociali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle specifiche normative di settore, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza pre-

visti dalla normativa vigente in materia, anche nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal Capo I del Titolo V del presente Testo unico.

6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 153, comma 3, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all'articolo 140, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all'articolo 153 e gli operatori di cui all'articolo 155.

Articolo 155

(Operatori socio-sanitari di fattorie sociali)

1. Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b), le fattorie sociali devono comunque garantire che dette attività siano coordinate ed avvengano con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del r.r. 4/2003.

2. Le fattorie sociali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), devono garantire la presenza in azienda di un adeguato numero di operatori socio-sanitari tale da permettere un regolare svolgimento delle attività.

3. Quando le fattorie sociali operano nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 153, comma 4, questi ultimi devono garantire la presenza in azienda, per tutta la durata delle attività svolte, di un adeguato numero di operatori socio-sanitari.

Articolo 156

(Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale)

1. Ai fini di cui all'articolo 153, comma 3, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale.

2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 153 e 154.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria sociale che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria sociale è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 157

(Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 156, di seguito denominato Elenco fattorie sociali.

2. L'Elenco fattorie sociali comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione commerciale della fattoria sociale;
- b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
- d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;
- e) elencazione delle attività di fattoria sociale che si possono esercitare.

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce il contenuto dell'Elenco fattorie sociali e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie sociali. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

Articolo 158

(Riserva di denominazione)

1. L'uso della denominazione fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 153, comma 3.

2. L'utilizzo della denominazione fattoria sociale in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k), definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.

Articolo 159
(Interventi di sostegno)

1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:
 - a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale;
 - b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie.
2. La Regione favorisce altresì una adeguata promozione delle attività di fattoria sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.
3. Nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui agli articoli 40, comma 11 e 51, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), i comuni definiscono modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

SEZIONE IV
NORME COMUNI

Articolo 160
(Disposizioni comuni)

1. Non possono esercitare le attività di cui al presente Titolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, della l. 96/2006.
2. Per l'attività di vendita dei prodotti si applica quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
3. Ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 8/2011, le procedure di cui al presente Titolo utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le misure organizzative da adottare per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, il monitoraggio e l'effettuazione dei controlli.

Articolo 161
(Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività)

1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 144, 151 e 157, presenta al comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19, della l. 241/1990 e con le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera m). La SCIA deve contenere anche gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dell'utente.
2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di cui al comma 1 deve comunicare al comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.
3. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette all'unione di comuni e alla struttura regionale competenti, un documento sintetico che riporta i dati principali della SCIA.

Articolo 162
(Attività di studio, promozione e formazione)

1. La Regione, nell'ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.
2. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, promuove in particolare:
 - a) iniziative volte ad indagini conoscitive sulla consistenza e le caratteristiche della domanda e dell'offerta di servizi inseriti nelle attività previste dal presente Titolo e sulla loro evoluzione nel tempo;
 - b) iniziative per lo sviluppo e la promozione delle attività previste dal presente Titolo;
 - c) strategie di comunicazione istituzionale da realizzare tramite opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali anche attraverso forme di comunicazione innovative;
 - d) la partecipazione ad eventi di settore;
 - e) la partecipazione a progetti nazionali o internazionali per la promozione e la valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.
3. La Regione, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblica o privata, se

inclusi nell'ambito della programmazione regionale, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste dal presente Titolo.

Articolo 163 (Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per definire in particolare:

- a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 138, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 153, comma 7;
- b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 139, comma 3, e 154, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;
- c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell'articolo 140, comma 2, predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;
- d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi dell'articolo 140, comma 6;
- e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell'articolo 140, comma 7;
- f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 142, comma 1, e 148, comma 1;
- g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell'articolo 142, comma 5;
- h) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 143, comma 6, 150, comma 6, e 156, comma 5;
- i) il contenuto, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco agriturismo, dell'Elenco fattorie didattiche e dell'Elenco fattorie sociali, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, 151, comma 3, e 157, comma 3;
- j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all'articolo 145, comma 3;
- k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 145, comma 4, 152, comma 3 e 158, comma 3;
- l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell'attestato di idoneità e per la tenuta dell'elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell'articolo 149, comma 4;
- m) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell'articolo 161, comma 1;
- n) le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 164, comma 4;
- o) le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale, nonché i soggetti di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b), ai sensi del medesimo articolo 153, comma 6.

Articolo 164 (Vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dal presente Titolo è attribuita alle unioni di comuni, secondo quanto previsto dalla l.r. 13/2013.
2. La Regione promuove accordi di programma e protocolli di intesa e collaborazione con le altre istituzioni locali e con gli organi statali, preposti alle attività di controllo.
3. Le unioni di comuni trasmettono alla Struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.
4. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 163, comma 1, lettera n), definisce le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 165 (Sanzioni amministrative)

1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all'articolo 161, comma 1, per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.
2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 138, comma 2, 146, comma 2, e 153, comma 3, ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 145, 152 e 158, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all'articolo 161 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all'articolo 140, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 143, comma 4, 150, comma 4 e 156, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 140, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l'impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 138, comma 3, 149, comma 2, e 155, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all'articolo 161, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all'articolo 161, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni di comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla l.r. 15/1983.

SEZIONE VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 166 (Norme transitorie e finali)

1. I procedimenti amministrativi relativi all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) e all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere h) ed i), sono portati a compimento secondo le norme previgenti ancorché abrogate **dalla abroganda** legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti).

2. Gli operatori agrituristici già iscritti all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 28/1997 sono iscritti automaticamente all'Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 144. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 28/1997.

3. Le fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale delle fattorie didattiche ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 13/2005 sono iscritte automaticamente all'Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica di cui all'articolo 151. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 13/2005.

4. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005 e all'articolo 11 del regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera l), sono portati a compimento ai sensi della l.r. 13/2005 e del r.r. 7/2008, ancorché abrogati dalla abroganda l.r. 16/2014.

5. Restano validi gli attestati di idoneità di operatore di fattoria didattica già rilasciati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005 e dell'articolo 11 del r.r. 7/2008.

6. Le aziende agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), j) e k), adeguano la propria attività alle disposizioni del presente Titolo e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.

7. Le fattorie didattiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere a), f), h) e k), ovvero anche del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera d), se svolgono anche attività di agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, e lettera g) se svolgono attività di somministrazione di pasti e bevande, degustazione di prodotti aziendali o prevedono il pernottamento, adeguano la propria attività alle disposizioni del presente Titolo e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.

8. Fino alla data di costituzione delle unioni di comuni, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni di comuni dall'articolo 143 continuano ad essere esercitate dalle comunità montane, ancorché sciolte, in conformità all'articolo 63, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

9. Fino alla data di costituzione delle unioni di comuni, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera n), le funzioni conferite alle medesime unioni di comuni dall'articolo 164 sono esercitate dai comuni competenti per territorio.

10. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), si applica l'articolo 3, commi 10, 11 e 11.1 della l.r. 28/1997 ancorché abrogata dalla abroganda l.r. 16/2014.

11. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera m), si applica l'articolo 9 della l.r. 28/1997 e l'articolo 7 della l.r. 13/2005, ancorché abrogate dalla abroganda l.r. 16/2014.

12. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive con un numero massimo di ospiti consentiti non superiore a trenta per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), sono a disposizione esclusiva degli ospiti, aventi dimensioni inferiori a 120 mq, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 2 del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). Tali impianti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della l.r. 4/2007 e dall'articolo 3, commi 6, 6-bis e 6-ter, del r.r. 2/2008, possono continuare l'esercizio dell'attività prevista per la quale devono comunque essere garantite, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina.

Articolo 167 (Norma di abrogazione)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 166, commi 1, 4, 10 e 11, sono e rimangono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;
- b) la legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;
- c) la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8) è abrogata;
- d) il Reg. reg. 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) è abrogato;
- e) la legge 23 marzo 2012, n. 3 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 "Disciplina delle attività agrituristiche") è abrogata;
- f) gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) sono abrogati;
- g) l'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

Articolo 168 (Norma di rinvio)

1. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate dalla abroganda l.r. 16/2014 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del presente **Titolo**.

TITOLO IX INTERVENTI A FAVORE DEL RIORDINO FONDIARIO

CAPO I TERRE ABBANDONATE, INCOLTE E INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE

Art. 169 (Disposizioni generali)

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto ed in attuazione dei principi e criteri di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate) si impegna a:

- a) garantire la funzione sociale della proprietà nell'ambito di uno sviluppo programmato;
- b) proteggere l'ambiente anche salvaguardando gli equilibri idrogeologici;
- c) realizzare la piena utilizzazione di terreni di proprietà privata, di enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, che risultino abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati.

Articolo 170 (Terre abbandonate, incolte e insufficientemente coltivate)

1. Si considerano terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate quelle aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2 della l. 440/1978.

Articolo 171
(Utilizzazione delle terre)

1. Le terre di cui all'art. 170, possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
 - 1) agricola;
 - 2) silvo-pastorale;
 - 3) forestale.

Articolo 172
(Determinazione delle zone caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico la Giunta regionale, sentiti gli enti delegatari di cui all'articolo 173, predisporre la proposta di determinazione delle singole zone del territorio regionale che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 171.
2. La determinazione delle zone predette è approvata dall'Assemblea legislativa.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assemblea legislativa provvede all'aggiornamento delle zone di cui al comma 2, con le procedure di cui all'articolo 174, nonché sulla base delle segnalazioni trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 173 che devono essere trasmesse entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti di cui al presente articolo, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni alla Giunta regionale la quale, entro i successivi sessanta giorni, le trasmette all'Assemblea legislativa per le relative decisioni.
5. Con il provvedimento di cui al presente articolo, l'Assemblea legislativa definisce i criteri per l'utilizzazione agraria o forestale dei terreni nonché per la formazione dei relativi piani aziendali ed interaziendali, in coerenza con i programmi di sviluppo agricolo.
6. Con lo stesso provvedimento, l'Assemblea legislativa provvede altresì a determinare le procedure per il censimento, la classificazione e i relativi aggiornamenti annuali delle terre incolte e abbandonate.
7. La classificazione ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dall'Assemblea legislativa. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 173
(Delega di funzioni)

1. Le funzioni relative alle operazioni di censimento delle terre abbandonate o incolte sono delegate ai Comuni che le svolgono in unioni di comuni o nelle altre forme associative di comuni previste dalla normativa vigente.
2. Gli adempimenti connessi con l'espletamento delle funzioni previsti al primo comma debbono essere completati entro novanta giorni dalla adozione dei provvedimenti dell'Assemblea legislativa di cui all'articolo 172.
3. Agli Enti di cui al comma 1 sono altresì delegate le funzioni amministrative connesse con l'assegnazione delle terre incolte od abbandonate e di quelle insufficientemente coltivate, purché non inserite nel Banco della terra di cui all'articolo 198.
4. Agli adempimenti di cui al comma 3, gli Enti delegatari provvedono entro quindici giorni dall'acquisizione del parere delle commissioni previste all'articolo 3 della l. 440/1978.
5. Agli enti delegatari spetta altresì la vigilanza sulla realizzazione del piano di sviluppo o di utilizzazione da parte del proprietario, dei suoi aventi diritto o dell'assegnatario, nonché gli adempimenti di cui all'articolo 5, quarto e settimo comma della l. 440/1978.

Articolo 174
(Procedure)

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli elenchi dei terreni censiti come all'articolo 175, con i relativi dati catastali, i quali sono esposti per la durata di trenta giorni nel sito istituzionale di ciascun Comune nel cui territorio i singoli terreni censiti ricadono.
2. Gli enti delegatari di cui all'articolo 173 provvedono a dare notizia ai proprietari ed agli aventi diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuta classificazione, nel termine di giorni trenta dall'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento.
3. Entro trenta giorni dalla data di avvenuta notifica, i soggetti di cui al comma 2 possono proporre ricorso avverso la avvenuta classificazione per il tramite degli enti delegatari, i quali provvedono a rimettere il ricorso alla Giunta regionale, corredato di parere al riguardo, nel termine di giorni trenta.
4. Nei successivi trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette, con proprio parere, gli atti all'Assemblea legislativa per gli adempimenti relativi.
5. Per le notificazioni ai proprietari ed agli aventi diritto previste dal presente Capo, valgono, nei casi di assenza, di irreperibilità o di rifiuto, le norme di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione IV, del Libro I del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 175

(Norme e procedure per l'assegnazione delle terre).

1. Le domande di assegnazione di terre abbandonate, incolte e di quelle insufficientemente coltivate, non inserite nel Banco della terra di cui all'articolo 198, sono presentate agli enti delegatari nel cui ambito territoriale ricadono i terreni oggetto della richiesta, per la decisione ai sensi dell'articolo 6 della l. 440/1978.

2. Nell'ipotesi in cui i terreni richiesti siano contigui ma ricadano in comprensori diversi, la domanda deve essere rivolta all'ente delegatario nel cui ambito è situata la maggior parte degli stessi.

3. La domanda di assegnazione deve contenere gli elementi atti all'identificazione delle terre, della loro condizione colturale ed estensione, nonché i dati riguardanti i proprietari ed i loro aventi diritto.

4. Alla domanda il richiedente deve allegare:

a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'articolo 171, punto 1);

b) un piano di utilizzazione nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'articolo 171, punti 2) e 3).

5. Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda l'ente delegatario provvede a notificare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario ed agli aventi diritto, la domanda di assegnazione.

6. L'Ente stesso provvede altresì a trasmettere, all'atto della acquisizione della data di avvenuta notifica, la domanda di assegnazione alla competente Commissione provinciale, la quale, entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 176, comma 1, emette il prescritto parere, nel rispetto del principio del contraddittorio, pronunciandosi anche sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.

Articolo 176

(Utilizzazione delle terre da parte dei proprietari o degli aventi diritto)

1. Il proprietario o gli aventi diritto che intendono coltivare direttamente i terreni, per i quali è stata fatta domanda di assegnazione in base alle disposizioni del presente Capo, devono darne contestuale comunicazione agli enti delegatari ed alla competente Commissione provinciale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione di cui all'articolo 175, allegando:

a) un piano di sviluppo aziendale od interaziendale, nel caso di destinazione dei terreni per le finalità di cui all'articolo 171, punto 1);

b) un piano di utilizzazione, nel caso di destinazione dei terreni per i fini di cui all'articolo 171, punti 2) e 3).

2. La Commissione provinciale di cui all'articolo 3 della l. 440/1978, emette, nel rispetto del principio del contraddittorio, il parere di competenza entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, pronunciandosi, tra l'altro, sulla accettabilità o meno del piano e sui tempi di realizzazione dello stesso.

Articolo 177

(Nomina delle Commissioni provinciali)

1. Il Presidente della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico, alla costituzione della Commissione provinciale di cui all'articolo 176, comma 2, nel rispetto delle procedure previste dalla l. 440/1978.

Articolo 178

(Terre insufficientemente coltivate)

1. I proprietari e gli aventi diritto di terre considerate dal richiedente insufficientemente coltivate possono, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di assegnazione di cui all'articolo 175, inoltrare, al competente ente delegatario, esposto volto a dimostrare che non ricorrono le condizioni per qualificare insufficientemente coltivate le terre stesse.

2. L'esposto è trasmesso, nel termine di quindici giorni, alla Commissione provinciale, la quale si pronuncia entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. Qualora l'esposto venga ritenuto fondato, la domanda di assegnazione viene respinta. Nell'ipotesi invece che l'esposto venga ritenuto infondato, i proprietari e gli aventi diritto possono tuttavia, entro trenta giorni dalla notifica della decisione ed a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrare richiesta di diretta coltivazione dei terreni, allegando il relativo piano di sviluppo aziendale elaborato in conformità ai criteri individuati al comma 4 dell'articolo 172.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 e per quant'altro ivi non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 176.

Articolo 179

(Utilizzazione delle terre da parte dei lavoratori emigrati)

1. Nel caso in cui i terreni di cui al presente Capo siano di proprietà di emigrati in Italia o all'estero per motivi di lavoro, i termini di cui agli articoli 172, comma 3, 174, comma 3, **176** e 178 sono raddoppiati.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, i quali dichiarino di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente Capo è sospesa per due anni dalla data di notifica.

3. Comunque, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del biennio, i lavoratori emigrati debbono ottemperare agli obblighi di cui agli articoli citati al comma 1.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, della l. 440/1978.

Articolo 180

(Piccoli proprietari con reddito inferiore a 15.000 euro)

1. Per i piccoli proprietari il cui reddito complessivo annuo ai fini dell'IRPEF non superi i quindicimila euro, che dichiarino, entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione della domanda di assegnazione, di impegnarsi direttamente nella coltivazione del fondo, l'emanazione dei provvedimenti previsti dal presente Capo è sospesa di due anni dalla data di notifica.

2. Comunque, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del biennio i soggetti di cui al comma 1 devono presentare un piano di sviluppo aziendale od interaziendale.

3. Decorso inutilmente detto termine, si applicano nei confronti dei soggetti predetti le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, della l. 440/1978.

Articolo 181

(Assegnazione delle terre ex articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440)

1. L'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate operata secondo le disposizioni di cui al presente Capo è effettuata dall'Assemblea legislativa indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione, ai sensi dell'articolo 5 della l. 440/1978, con l'osservanza delle norme previste nel detto articolo 5 e in quanto compatibili con il presente Capo.

Articolo 182

(Destinatari delle terre)

1. Le terre incolte od abbandonate e quelle insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:

1) per le finalità di cui all'articolo 171, punto 1), in ordine di priorità:

a) coltivatori diretti, ai soli fini dell'accorpamento, ampliamento e ricomposizione aziendale;

b) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, società semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;

c) imprenditori agricoli singoli e associati;

2) per i fini di cui all'articolo 171, punto 2), in ordine di priorità:

a) cooperative composte da coltivatori diretti e/o da lavoratori agricoli e forestali, cooperative di giovani di cui alla l. 285/1977, altre cooperative agricole, coltivatori diretti singoli o associati, Comuni e loro Consorzi, società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole;

b) imprenditori agricoli singoli e associati;

c) Enti pubblici, Istituti specializzati;

3) per i fini di cui all'articolo 171, punto 3), in ordine di priorità:

a) Comuni e loro Consorzi;

b) Enti pubblici;

c) Istituti specializzati.

Articolo 183

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo valgono le norme recate dalla l. 440/1978.

Articolo 184

(Norma transitoria)

1. Fino all'insediamento degli organi statutari delle unioni di comuni di cui all'articolo 173 le funzioni di cui al presente Capo sono esercitate dalla Giunta regionale.

CAPO II

INTERVENTI A FAVORE DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE. AVVIO DI AZIONI DI RIORDINO FONDARIO

Articolo 185

(Disposizioni generali)

1. La Regione attua gli interventi e le azioni di cui al presente Capo, al fine di contribuire all'azione di adeguamento

delle aziende agricole umbre alla nuova politica agricola dell'unione europea (PAC), in coerenza con gli strumenti di politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.

SEZIONE I
INTERVENTO PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE

Articolo 186
(Agevolazioni creditizie)

1. Per favorire il consolidamento e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, con particolare riguardo per le azioni proposte da giovani imprenditori, la Regione concorre nel pagamento degli interessi relativi a mutui di durata quindicennale per l'acquisto di terreni, stipulati in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Articolo 187
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dell'agevolazione creditizia di cui all'articolo 188, i coltivatori diretti proprietari, affittuari, soccidari, compartecipanti non stagionali ed altri coltivatori della terra, singoli od associati in cooperativa, nonché tecnici in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o veterinarie o del diploma di perito agrario o di agrotecnico.

2. Non hanno titolo ad ottenere l'agevolazione i richiedenti che, nel biennio precedente la richiesta, abbiano venduto fondi rustici o quote degli stessi di superficie superiore ad un ettaro e mille metri quadrati, ad esclusione di vendite finalizzate alla permuta a scopo di accorpamento o riordino fondiario.

Articolo 188
(Operazioni ammissibili - Priorità)

1. Le agevolazioni sono concesse con riferimento alle operazioni e secondo l'ordine di priorità indicate:

a) formazione e ampliamento delle aziende proposti da giovani imprenditori coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni;

b) formazione o ampliamento richiesti nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) ampliamento con precedenza per le operazioni realizzate mediante l'accorpamento di superfici volte a favorire un razionale esercizio dell'attività agricola;

d) acquisto di diritti di comproprietà nonché di quote provenienti dall'asse ereditario;

e) permuta, nei casi in cui il valore del terreno da acquisire sia superiore a quello del terreno da cedere.

2. Il concorso negli interessi è concesso per mutui di importo non inferiore a euro 5.000,00 e non superiore a:

a) euro 15.000,00 nel caso di permuta;

b) euro 45.000,00 nel caso di ampliamento anche mediante l'acquisto di diritti di comproprietà o di quote provenienti dall'asse ereditario;

c) euro 75.000,00 nel caso di formazione.

3. Entro i limiti di cui al comma 2, il mutuo può coprire l'intero ammontare del prezzo di acquisto ritenuto congruo.

Articolo 189
(Presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ottenimento delle agevolazioni creditizie sono presentate alla Giunta regionale.

2. La struttura regionale competente in materia di agricoltura approva la graduatoria, formulata in base ai criteri di cui all'articolo 188, e ammette i soggetti utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle disponibilità previste dalla legge di bilancio annuale.

Articolo 190
(Vincolo di indivisibilità)

1. I fondi acquistati con le agevolazioni del presente Capo sono assoggettati al vincolo di indivisibilità, previsto dalla vigente normativa in materia, a favore della Regione, del quale deve essere fatta espressa menzione negli atti di acquisto e di mutuo e da trascriversi nei pubblici registri immobiliari.

2. Il vincolo di indivisibilità di cui al comma 1 può essere derogato dalla Giunta regionale, con proprio atto, su richiesta del soggetto interessato, nel caso di:

a) successione, quando i fondi risultanti dalla divisione ereditaria siano comunque in grado di mantenere la propria efficienza produttiva ed organizzativa sotto il profilo tecnico ed economico;

b) permuta a scopo di accorpamento o per il miglioramento della organicità aziendale, purché ritenuta idonea e necessaria. In tale ipotesi, il vincolo gravante sulla superficie ceduta viene trasferito su quella ricevuta in permuta.

3. In caso di cessione di aree per esproprio dichiarato di pubblica utilità, il vincolo viene revocato limitatamente alla superficie espropriata.

Articolo 191
(Decadenza dai benefici)

1. Costituiscono motivi di decadenza dai benefici di cui all'articolo 188 la estinzione anticipata del mutuo o la vendita anche parziale del fondo acquistato o di quello preposseduto che ha concorso alla formazione del giudizio di idoneità circa la validità della nuova azienda, prima che siano trascorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto di acquisto, fatti salvi i casi di forza maggiore, sui quali decide la Giunta regionale a richiesta degli interessati.

Articolo 192
(Misura e liquidazione del concorso regionale - Fondo interbancario di garanzia)

1. Il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 188 è pari alla differenza tra la rata semestrale posticipata calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, alla data della stipula del contratto di mutuo.

2. Il tasso agevolato a carico del beneficiario non può essere inferiore a quelli minimi previsti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), dalle disposizioni in materia vigenti alla data di stipulazione dei contratti di mutuo.

3. Il concorso è liquidato agli istituti di credito, previa attualizzazione del relativo importo, ad un tasso pari al costo delle provviste indicate nei relativi decreti ministeriali e con le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra la Giunta regionale e gli istituti medesimi.

Articolo 193
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo valgono le disposizioni di cui alla l. 590/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

SEZIONE II
AVVIO DI AZIONI DI RICOMPOSIZIONE E DI RIORDINO FONDIARIO

Articolo 194
(Incentivazione delle operazioni di permuta)

1. Al fine di agevolare iniziative di ricomposizione fondiaria mediante permuta di quote di terreno di superficie non inferiore ad 1 ettaro, la Giunta regionale concede contributi fino al cinquanta per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte, non soggette a riduzioni ai sensi della vigente normativa in materia, gravanti sulle operazioni di permuta.

2. Le domande, sottoscritte congiuntamente dai proprietari dei terreni da permutare, sono presentate alla Giunta regionale.

Articolo 195
(Predisposizione di progetti di riordino fondiario)

1. La Regione incentiva lo studio e la predisposizione, anche con la collaborazione dei Consorzi di bonifica, di progetti di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria.

2. La Regione procede alla redazione dei progetti previa approvazione da parte della Giunta regionale delle relative proposte.

CAPO III
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

SEZIONE I
NORME PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

Articolo 196
(Disposizioni generali)

1. La Regione, con il presente Capo, in armonia con l'articolo 4 della Costituzione ed in attuazione dello Statuto regionale, detta disposizioni volte a promuovere lo sviluppo, l'imprenditorialità e la crescita occupazionale nel settore agricolo regionale, favorendo, in particolare:

- a) l'accesso dei giovani all'agricoltura, anche al fine di agevolare il ricambio generazionale;
- b) l'agricoltura sociale come definite dalla normativa vigente;
- c) l'utilizzo produttivo di terreni agricoli ed a vocazione agricola e la loro funzione sociale;

- d) la gestione attiva e sostenibile dei beni agro-forestali attenta alla dimensione economica, ambientale e sociale;
- e) il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, l'impiego e l'applicazione di modelli di agricoltura sostenibile, quali l'agricoltura biologica e quella conservativa;
- f) il contrasto al degrado ambientale e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio rurale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nella programmazione regionale di settore, adotta misure ulteriori rispetto a quelle indicate nelle disposizioni del presente Capo, dirette a favorire l'utilizzo ed il recupero produttivo di terreni agricoli o a vocazione agricola, a favorire l'impiego di modelli di agricoltura sostenibile, a promuovere l'agricoltura sociale, nonché a sostenere i giovani imprenditori agricoli.

Articolo 197 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo sono poste le seguenti definizioni:

- a) agricoltura sostenibile: agricoltura che impiega le migliori pratiche agricole funzionali anche alla conservazione del paesaggio ed alla salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità;
- b) agricoltura biologica: metodo di coltivazione e di allevamento, basato sull'intero ecosistema agricolo, che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, e dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici);
- c) agricoltura conservativa: insieme delle pratiche agricole che minimizzano l'alterazione della composizione, della struttura e della naturale biodiversità del suolo, salvaguardandolo dall'erosione e dalla degradazione;
- d) cooperativa agricola sociale: cooperativa sociale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1), lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), in cui l'attività agricola è funzionale al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- e) lavoratori svantaggiati: lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati ai sensi della Sezione 6, articoli da 32 a 35 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE), nonché le persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della l. 381/1991 ed i richiedenti asilo ed i rifugiati, ivi compresi i titolari di protezione sussidiaria e protezione umanitaria.

Articolo 198 (Banco della terra)

1. Per le finalità di cui all'articolo 196, è istituito presso la Giunta regionale il Banco della Terra. Il Banco della Terra consiste nell'elenco dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione. In particolare, sono ricompresi nel Banco della Terra i seguenti sotto-elenchi di beni:

- a) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà della Regione o degli enti da essa controllati, nonché relativo ai fabbricati rurali e alle aziende agricole di proprietà dei medesimi;
- b) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 7, del d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012, di proprietà delle Province o dei Comuni, nonché relativo alle aziende agricole, ai fabbricati rurali, ai terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra, previa convenzione con la Regione;
- c) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola, nonché relativo ai terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti sul territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento da parte dei proprietari, previa convenzione con la Regione.

2. Possono essere iscritti nel Banco della Terra, secondo le modalità e procedure stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199, i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui al Capo I del Titolo IX per i quali non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi del medesimo Capo.

3. Possono essere inseriti nel Banco della Terra i beni agro-forestali affidati in gestione all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 18/2011, previo accordo fra l'Agenzia e l'ente proprietario del bene.

4. La Regione e gli enti locali possono chiedere l'inserimento nel Banco della Terra dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) nel rispettivo patrimonio, compatibilmente con quanto disposto nel medesimo articolo 48 e, comunque, solo in relazione a beni suscettibili di utilizzo agricolo.

5. Il Banco della Terra è gestito dalla Giunta regionale, che si avvale, a tal fine, del supporto del Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all'articolo 200.

6. La disciplina e le modalità di funzionamento del Banco della Terra è contenuta nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.

Articolo 199
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione del presente Capo con il quale disciplina, in particolare:
 - a) le modalità di articolazione del Banco della Terra, prevedendo una distinzione tra i beni suscettibili di locazione e quelli suscettibili di concessione;
 - b) le informazioni ed i dati da riportare nel Banco della Terra in relazione a ciascun bene;
 - c) i termini, le modalità e le procedure per l'inserimento dei beni di proprietà pubblica e di proprietà privata nel Banco della Terra, nonché quelli per la cancellazione dei beni dallo stesso;
 - d) le forme di pubblicità dell'elenco dei beni inseriti nel Banco della Terra dirette a realizzare la massima diffusione delle informazioni relative a detti beni, fermo quanto previsto dall'articolo 201, comma 2, in relazione al Piano annuale delle locazioni e delle concessioni e nel rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
 - e) le modalità ed i criteri di assegnazione dei beni del Banco della Terra di cui all'articolo 202;
 - f) le modalità di controllo sull'attuazione del progetto di impiego dei beni e del piano aziendale di cui all'articolo 204, prevedendo verifiche a campione, avvalendosi anche del Comune interessato;
 - g) le modalità e le procedure per la riassegnazione dei beni in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto d'impiego dei suddetti beni;
 - h) i criteri per l'individuazione dei canoni di locazione e le condizioni delle concessioni, anche a titolo gratuito o a canone agevolato in favore dei giovani e delle cooperative agricole sociali di cui al comma 3 dell'articolo 203; tali criteri si informano alle finalità di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, a quella di stabilire equi rapporti sociali ed a quella di un'equa remunerazione del lavoro svolto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.
2. Il regolamento di cui al comma 1 specifica, inoltre, la composizione del Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all'articolo 200 e ne disciplina le modalità di svolgimento dei compiti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 200.
3. Con il regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale individua anche la struttura regionale chiamata a svolgere funzioni di segreteria e di supporto amministrativo al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 200, comma 8.

Articolo 200
(Comitato di coordinamento del Banco della Terra)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento del Banco della Terra, di seguito denominato Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
 - a) predisporre ed aggiornare l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;
 - b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;
 - c) formula proposte alla Giunta regionale relative al piano annuale delle locazioni e concessioni di cui all'articolo 201;
 - d) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 198, in attuazione di quanto stabilito nel piano annuale delle locazioni e delle concessioni di cui all'articolo 201 ed in collaborazione con gli enti locali sul territorio dei quali insistono i beni oggetto di assegnazione;
 - e) offre supporto tecnico-amministrativo, tramite la struttura di cui al comma 8.
2. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono dettate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.
3. Il Comitato di coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da un rappresentante di Sviluppoumbria e da tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale, di cui uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche patrimoniali, uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche agricole ed uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche sociali, secondo quanto specificato nel regolamento di cui all'articolo 199.
4. Il Presidente del Comitato di coordinamento, scelto tra i soggetti di cui al comma 3, è nominato con il decreto di cui al medesimo comma 3.
5. Il Comitato di coordinamento si dota di un regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento interno.
6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i rappresentanti degli enti locali che si trovano nel territorio regionale ed altri soggetti interessati.
7. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di coordinamento o a coloro che sono invitati a partecipare alle riunioni dello stesso.

8. Le funzioni di segreteria e di supporto amministrativo del Comitato di coordinamento sono svolte dalla Struttura regionale individuata dalla Giunta nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.

Articolo 201

(Piano annuale delle locazioni e concessioni)

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta entro il 28 febbraio di ogni anno il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra, di seguito Piano annuale. Il Piano annuale è allegato al Piano attuativo annuale di politica patrimoniale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali).

2. Il Piano annuale di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale telematico regionale e nel sito internet istituzionale della Regione.

3. La programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 14/1997 tiene conto delle previsioni del Piano annuale di cui al comma 1.

Articolo 202

(Procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra)

1. L'assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra e considerati nel Piano annuale avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nel presente Capo e specificati nel regolamento di attuazione, che assicurano la collaborazione tra Comitato di coordinamento ed i Comuni sul territorio dei quali insistono i beni oggetto della procedura.

2. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione sono predisposti dalla Regione stessa; i bandi e gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali o di proprietà privata sono predisposti nel rispetto della ripartizione dei compiti tra i soggetti interessati, indicati nelle convenzioni di cui all'articolo 198, comma 1, lettere b) e c).

3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale telematico regionale e sul sito internet istituzionale della Regione; i Comuni e le Province danno adeguata pubblicità ai bandi e agli avvisi di cui al presente articolo, anche mediante i siti internet istituzionali.

4. Nell'ipotesi di beni di proprietà pubblica, la locazione o la concessione dei beni del Banco della Terra ha una durata non inferiore, di norma, a venti anni e comunque non superiore a cinquanta anni. La durata dei contratti di locazione per i beni di proprietà privata che i proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra è stabilita di concerto tra il Comitato di coordinamento ed il proprietario.

5. I bandi e gli avvisi devono prevedere la redazione, da parte dei concorrenti, del progetto di impiego dei beni e del piano aziendale.

6. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 e successive modifiche ed integrazioni, del d.lgs. 228/2001.

Articolo 203

(Soggetti ammessi alle procedure di assegnazione)

1. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra di cui all'articolo 198, in forma singola o associata, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile ed i piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del Codice civile, nonché le cooperative agricole sociali.

2. Sono altresì ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra i soggetti che si impegnano ad acquisire le qualifiche di cui al comma 1 entro sei mesi dall'avvenuta assegnazione di tali beni. La consegna del bene avviene solo dopo l'acquisizione delle suddette qualifiche.

3. I beni inseriti nel Banco della Terra ed oggetto del piano annuale di cui all'articolo 201 sono destinati prioritariamente, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e per un'ulteriore quota, non inferiore al trenta per cento, prioritariamente alle cooperative agricole sociali, nel rispetto della normativa statale e regionale e delle procedure di cui all'articolo 202, secondo modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.

4. Fermo quanto previsto al comma 3, costituiscono premialità ai fini dell'assegnazione dei beni del Banco della Terra:

a) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego sul totale della forza lavoro, di una percentuale di lavoratori svantaggiati non inferiore al cinquanta per cento;

b) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego di modelli di agricoltura biologica, agricoltura sociale e di agricoltura sostenibile.

Articolo 204

(Obblighi degli assegnatari)

1. Gli assegnatari si impegnano ad utilizzare i beni nel rispetto del progetto di impiego e del piano aziendale di cui all'articolo 202, comma 5.

2. Gli assegnatari, ai fini dell'attività di controllo, trasmettono annualmente al Comitato di coordinamento una relazione relativa alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di impiego e nel piano aziendale di cui all'articolo 202, comma 5, secondo le modalità indicate nel bando o nell'avviso; il Comitato di coordinamento trasmette la relazione al Comune nel cui territorio insistono i beni.

Articolo 205

(Misure di sostegno per l'accesso alla terra)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 196:

a) favorisce, attraverso Gepafin S.p.A., la prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni di cui all'articolo 198;

b) promuove all'interno del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), misure a sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni di cui all'articolo 198 nel rispetto della normativa comunitaria;

c) individua, anche per mezzo di Sviluppumbria S.p.A., appositi programmi di attività strumentali e di servizio per la creazione di imprese e cooperative nonché per il sostegno alle attività di impresa agricola e di formazione.

Articolo 206

(Orti sociali urbani)

1. La Regione promuove la destinazione, da parte dei Comuni, di terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane ad orti sociali urbani, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, privilegiandone la conduzione da parte di persone, singole o associate, che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico o di autoconsumo, nonché valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai prodotti chimici di sintesi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione supporta i Comuni nell'attività di formazione relativa alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti sociali urbani e nell'attività di monitoraggio ambientale delle produzioni.

3. I Comuni, con proprio atto, stabiliscono i criteri per l'accessibilità e la fruizione degli spazi destinati ad orti sociali urbani, indicando le misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli stessi orti nel contesto urbano ed indicando le specifiche prescrizioni concernenti l'uso delle risorse irrigue e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della relativa normativa statale e regionale.

Articolo 207

(Integrazioni della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14).

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 14/1997 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis

(Coordinamento con il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra)

1. Il programma di politica patrimoniale di cui all'articolo 2 e il Piano attuativo annuale di cui all'articolo 3 tengono conto del Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale.”.

2. All'articolo 5 della l.r. 14/1997, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Una percentuale non inferiore al cinquanta per cento della quota di cui al comma 1, lettera b), è destinata al sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale.”.

SEZIONE III

NORME SULLA TRASFORMAZIONE E SULLA LAVORAZIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI DI PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 208

(Produzioni)

1. La Regione, con il presente Capo, al fine di promuovere la filiera corta e le piccole produzioni agricole locali ed il loro accesso diretto ai mercati, in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE 178/2002, dal regolamento CE 852/2004, e dal regolamento 853/2004, detta disposizioni dirette ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita, che per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione non si prestano ad una lavorazione industriale.

2. L'attività di trasformazione e di lavorazione di cui al comma 1 è svolta, con la prevalenza del proprio lavoro e mediante l'apporto del lavoro dei propri familiari, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e dai piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del Codice civile, o nell'ambito di cooperative agricole senza l'impiego di personale esterno, dalla medesima impresa che opera la trasformazione o la lavorazione prevalente dei prodotti della propria azienda, compresi nelle seguenti tipologie:

a) confetture e conserve di origine vegetale ad eccezione di quelle a base di tartufo;

b) miele;

c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;

- d) cereali e legumi;
 - e) lavorazione di formaggi, salumi ed altri prodotti, ricompresi nei prodotti tradizionali;
 - f) vino;
 - g) olio d'oliva;
 - h) carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.
3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 4 del d.lgs. 228/2001.

Articolo 209
(Requisiti edilizi ed igienici dei locali)

1. I requisiti edilizi dei locali destinati alle trasformazioni e lavorazioni di cui al presente Capo sono quelli previsti per le case di civile abitazione del Comune in cui ha sede l'impresa. Sono possibili deroghe per le superfici finestrate, se presente un altro adeguato tipo di sistema di ricambio d'aria.
2. Nella struttura da destinare alle trasformazioni o lavorazioni di cui al presente Capo, è previsto almeno un laboratorio di lavorazione dei prodotti agricoli. I requisiti igienici dei locali e delle attrezzature sono ulteriormente specificati dalla Giunta regionale con le norme regolamentari di cui all'articolo 210, comma 4, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.
3. L'utilizzo di un locale come laboratorio per le lavorazioni o le trasformazioni di cui all'articolo 208 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso e può essere collocato anche in una zona residenziale.
4. Per le lavorazioni e le trasformazioni dei prodotti di cui all'articolo 208, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal presente Capo e dalle norme regolamentari per i laboratori di cui al comma 2 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.
5. I locali adibiti alle attività di trasformazione e lavorazione sono soggetti a notifica alla Azienda USL territorialmente competente, la quale esercita attività di vigilanza e controllo.
6. I soggetti che operano le lavorazioni e le trasformazioni di cui al presente Capo sono tenuti all'autocontrollo, secondo le modalità previste dalla relativa normativa.

SEZIONE IV
NORME DI PRIMA APPLICAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 210
(Norme di prima applicazione)

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione di cui all'articolo 199 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo.
2. In sede di prima applicazione, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 200 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.
3. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 199, con proprio atto, individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 198, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra.
4. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo, norme regolamentari con le quali stabilisce, per ciascuna categoria di prodotti agricoli destinati alla vendita diretta di cui all'articolo 208, ivi compresi i prodotti tradizionali di cui all'articolo 208, comma 2, lettera e), la misura dei piccoli quantitativi di prodotti ai quali si applica la normativa semplificata di cui al Capo III ed individua i requisiti igienico-sanitari relativi alla trasformazione ed alla lavorazione, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti CE 178/2002, 852/2004 e 853/2004.

Articolo 211
(Norme transitorie)

1. Fino all'adozione delle norme regolamentari di cui all'articolo 210, alle produzioni di cui all'articolo 208 continuano ad applicarsi gli atti amministrativi di Giunta relativi alle medesime produzioni.

Articolo 212
(Beni già oggetto di locazione e concessione)

1. La Regione ai fini dell'uniformazione dei titoli di concessione o locazione dei beni di cui al presente Capo ai termini di cui all'articolo 202, comma 4, individua, anche avvalendosi del Comitato di coordinamento del Banco della Terra, le modalità per l'impiego dei beni già posseduti da soggetti beneficiari di locazioni e concessioni d'uso in essere o già scadute e usufruenti dei suddetti beni alla data del 1° gennaio 2014, tenendo conto dell'esercizio anche in via di fatto di funzioni di salvaguardia del territorio e dei suoi assetti idrogeologici, paesaggistici ed ambientali.

Articolo 213
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa sulle modalità di attuazione del presente Capo in relazione all'utilizzo di terre incolte, allo sviluppo, imprenditorialità e crescita occupazionale nel settore agricolo.

2. La Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga informazioni e dati:

a) su una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nel Banco della Terra secondo le tipologie indicate nell'articolo 198;

b) sulle assegnazioni dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 203 e con indicazione della tipologia di premialità attivata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

c) sull'attività del Comitato di coordinamento e sulla relazione che gli assegnatari devono compilare ogni anno sulle attività svolte e sulla realizzazione del progetto d'impiego e piano aziendale secondo le modalità stabilite dal bando;

d) sulle prestazioni di garanzia fornite da Gepafin S.p.A. per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di beni;

e) sulla promozione di misure all'interno del PSR a sostegno di attività dei soggetti assegnatari dei beni;

f) sulle modalità di realizzazione, sul funzionamento e diffusione sul territorio regionale degli orti sociali urbani individuati dai Comuni sui terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane, indicando la tipologia di destinazione dei prodotti coltivati.

TITOLO X
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI
COMUNITARI NEL SETTORE VITIVINICOLO

CAPO I
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE RELATIVE ALLE SUPERFICI
VITATE IMPIANTATE ILLEGALMENTE

Articolo 214
(Finalità)

1. Il presente Capo definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate impiantate illegalmente ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Articolo 215
(Ambito di applicazione)

1. Sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate successivamente al 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

Articolo 216
(Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998)

1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. Il vigneto illegale non è ammissibile a nessun tipo di aiuto previsto dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 ad ettaro, proporzionalmente alla superficie vitata abusiva.

3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.

4. Per gli impianti di cui al comma 2 ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è nuovamente applicata la sanzione di cui al comma 2.

5. Per gli impianti di cui al comma 3 la sanzione di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni anno, decorsi dodici mesi dall'applicazione della prima sanzione.

Articolo 217
(Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente)

1. In attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 216, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente possono essere destinati esclusivamente:

a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.;

b) alla vendemmia verde di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) 479/2008, a spese del produttore;

c) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno, il produttore comunica al competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle di cui al comma 1.

3. Nel caso della distillazione di cui al comma 1, lettera a), il produttore presenta al competente Servizio regionale, entro il 31 luglio dell'anno successivo in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione.

4. Nel caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), il produttore è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti dall'unione di comuni competente il 31 luglio dello stesso anno in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) 555/2008.

Articolo 218

(Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione)

1. Il produttore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 ad ettaro proporzionale alla superficie vitata illegale qualora:

a) non comunica l'opzione prescelta entro il termine di cui all'articolo 217, comma 2;

b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all'articolo 217, comma 3 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000;

c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all'articolo 217, comma 1, lettera b).

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal 1° settembre dell'anno interessato.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a 0,1 ettari.

Articolo 219

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le modalità, i termini e le procedure necessarie per l'attuazione del presente Capo.

CAPO II DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

Articolo 220

(Finalità)

1. Il presente Capo, in attuazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie da applicare alle violazioni in materia di potenziale viticolo.

Articolo 221

(Sanzioni amministrative pecuniarie per la presentazione
in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate)

1. Il produttore che presenta la dichiarazione delle superfici vitate, ai fini della predisposizione dell'inventario del potenziale produttivo e del relativo aggiornamento da parte della Regione, oltre i termini stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 (Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate) e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 619,75 euro per ettaro della superficie vitata. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Il produttore che, nella presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, ha commesso errori non essenziali ai fini dell'estensione e della identificazione della superficie vitata entro un margine di tolleranza del cinque per cento, sia in eccesso che in difetto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ridotta ad un terzo.

Articolo 222

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Capo si applicano le disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) 1493/1999, stabilite con il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526).

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Articolo 223
(Norme finanziarie)

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. Il finanziamento degli interventi in essa contenuti è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi nelle unità previsionali di base e capitoli di spesa specificati nel presente articolo.

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 9 marzo 1999, n. 7 (Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.025 (capp. C7673 - D7673 - E7673) e alla Unità previsionale di base 07.2.003 (capp. 07673 - A7673 - B7673) del Bilancio regionale di previsione 2015.

3. Al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22 e 24, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33 (Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.019 (capp. 07827 - A7827 - B7827 - C7827 - D7827 - E7827 - F7827 - G7827 - H7827 - I7827 - J7827 - K7827 - L7827 - M7827 - N7827 - P7827 - Q7827 - R7827 - S7827 - T7827) e alla Unità previsionale di base 07.2.004 (capp. U7827 - V7827 - W7827 - X7827 - Y7827 - Z7827 - 17827 - 27827 - 37827 - 47827 - 57827 - 67827) del Bilancio regionale di previsione 2015.

4. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 36, si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 07674/8020 - 07684 - A7674/8020 - A7684 - B7674/8020 - B7684 - C7674/8020 - C7684) e alla Unità previsionale di base 07.2.012 (capp. D7674/8020 - D7684 - E674/8020 - E7684 - F7674/8020 - F7684 - G7674/8020 - G7684) del Bilancio regionale di previsione 2015 nonché con le risorse statali allocate alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 07674/8021 - A7674/8021 - B7674/8021 - C7674/8021) e alla Unità previsionale di base 07.2.012 (capp. D7674/8021 - E674/8021 - F7674/8021 - G7674/8021).

5. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 40 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 1 luglio 1981, n. 40 (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 03560 - A3560 - B3560 - C3560) del Bilancio regionale di previsione 2015.

6. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 53 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (cap. 03790) e alla Unità previsionale di base 07.2.028 (cap. 03792) del Bilancio regionale di previsione 2015.

7. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 64 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.018 (cap. 07713) del Bilancio regionale di previsione 2015.

8. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 67 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.018 (cap. 07714) del Bilancio regionale di previsione 2015.

9. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 79 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 (Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.028 (cap. 03852) del Bilancio regionale di previsione 2015.

10. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 83 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue)) allocati alla Unità previsionale di base 07.2.009 (cap. 03883) del Bilancio regionale di previsione 2015.

11. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 95 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.010 (capp. A7683 - B7683) e alla Unità previsionale di base 07.2.009 (cap. 07683) del Bilancio regionale di previsione 2015.

12. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 113 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.002 (cap. 04051) e alla Unità previsionale di base 07.2.002 (cap. 08472) del Bilancio regionale di previsione 2015.

13. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 132 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.002 (capp. 04176 - A4176) del Bilancio regionale di previsione 2015.

14. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 159 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.008 (capp. 03557 - A3557 - B3557 - C3557) del Bilancio regionale di previsione 2015.

15. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 186 si fa fronte con gli stanziamenti di spesa di cui alla abroganda legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34 (Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario) allocati alla Unità previsionale di base 07.1.026 (cap. 07715) del Bilancio regionale di previsione 2015.

16. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 218 e 220 sono incamerate nel bilancio regionale all'Unità previsionale di base 07.1.026 (capp. 00500 - A0500 - B0500 - C0500).

17. Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti di spesa di cui ai commi precedenti (da 2 a 15) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Articolo 224 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico la Giunta regionale adotta le norme regolamentari di cui agli articoli 30, 90, 121, 163, 199, 210, 219.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme regolamentari attuative delle leggi regionali abrogate con il presente Testo unico.

3. La Giunta regionale con proprio atto approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico, gli atti previsti dagli articoli 12 comma 1, 13 comma 1, 15 comma 1, 16 comma 1, 18 comma 2, 40 commi 1 e 3, 53 commi 3, 4 e 6, 56, 57 comma 2, 58, 61 comma 1, 64 comma 2, 65 comma 1, 66 comma 3, 68 comma 2, 84 comma 1, 95 comma 4, 107 comma 4, 109 comma 2, 112 comma 1, 116 comma 1, 128 comma 4, 133, 160 comma 3, 172 comma 1, 190 comma 2, 201 comma 2, 210 comma 3.

4. Le disposizioni abrogate con il presente Testo unico continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Testo unico e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

Articolo 225 (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico sono o restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con il presente testo. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:

- a) legge regionale 6 marzo 1975, n. 10 (Sviluppo della elettrificazione rurale);
- b) legge regionale 27 marzo 1975, n. 16 (Disciplina della riproduzione equina);
- c) legge regionale 4 luglio 1977, n. 32 (Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici);
- d) legge regionale 2 maggio 1980, n. 38 (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi);
- e) legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate);
- f) legge regionale 1 luglio 1981, n. 37 (Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia);
- g) legge regionale 1 luglio 1981, n. 40 (Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura);
- h) legge regionale 7 marzo 1983 n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: "Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi");
- i) legge regionale 27 giugno 1983, n. 21 (Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei);
- l) legge regionale 29 aprile 1985, n. 37 (Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla attuazione dei controlli funzionali del bestiame);
- m) articolo 20 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e annesso bilancio pluriennale 1986 - 1988);
- n) legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34 (Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario);
- o) legge regionale 4 novembre 1991, n. 28 (Modificazione della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34. Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario);
- p) legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
- q) legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 (Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici);
- r) legge regionale 27 giugno 1996, n. 14 (Modificazione ed integrazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 - Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici);
- s) legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
- t) legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1 (Norme per la produzione di piante portaseme);
- u) legge regionale 9 marzo 1999, n. 7 (Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agroalimentare);

- v) legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria);
- z) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati);
- aa) legge regionale 31 marzo 2000, n. 32 (Integrazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 - Disciplina delle Strade del Vino dell'Umbria);
- bb) legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici);
- cc) legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli);
- dd) legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario);
- ee) legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria) salvo quanto previsto dall'articolo 89;
- ff) legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33 (Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo);
- gg) legge regionale 17 dicembre 2002, n. 34 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati);
- hh) legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue));
- ii) legge regionale 23 dicembre 2003, n. 25 (Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) con esclusione dell'articolo 5;
- ll) legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi);
- mm) legge regionale 5 luglio 2004, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)));
- nn) legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo);
- oo) legge regionale 28 febbraio 2005, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli));
- pp) articolo 5 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);
- qq) legge regionale 21 luglio 2009, n. 14 (Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente);
- rr) gli articoli 58, 59, 76 commi 6, 7, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative);
- ss) Allegato A della l.r. 18/2011 - Articolo 9, comma 1 (Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni - Funzioni in materia agricola e in materia di funghi e tartufi);
- tt) legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 (Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14);
- uu) legge regionale 7 luglio 2014, n. 16 (Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti) con esclusione dell'articolo 32, comma 1;
- vv) regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 7 (Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria);
- zz) regolamento regionale del 15 luglio 2003 n. 10 (Regolamento di attuazione della l.r. 26 novembre 2002 n. 24 "Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria").

Data a Perugia, 9 aprile 2015

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Preadozione disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Cecchini, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), deliberazione 29 settembre 2014, n. 1194;
- assegnato, ai fini della formulazione del parere vincolante, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della l.r. 8/2011, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio" e ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. e) del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa al Comitato per la legislazione, in data 1 ottobre 2014;
- la II Commissione consiliare permanente in data 28 gennaio 2014 ha espresso parere favorevole, formulando osservazioni (parere n. 59).

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Cecchini, deliberazione 16 marzo 2015, n. 318, con la quale sono state altresì recepite le osservazioni formulate sulla d.g.r. 1194/2014 dalla II Commissione consiliare permanente, atto consiliare n. 1846 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio" e al Comitato per la legislazione, il 18 marzo 2015;
- licenziato dalla II Commissione consiliare permanente in data 25 marzo 2015, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Chiacchieroni (Atto n. 1846/BIS);
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 26 marzo 2015, deliberazione n. 415.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi – Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l’emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1:

- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16).

Il testo dell’art. 40 è il seguente:

«Art. 40
Testi unici.

1. L’Assemblea legislativa autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l’ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.

2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta all’Assemblea il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto è sottoposto all’approvazione finale dell’Assemblea con sole dichiarazioni di voto.

3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l’inserimento delle nuove norme nel testo unico.

5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l’indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.».

- La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012), 27 settembre 2013, n. 19 (in B.U.R. 27 settembre 2013, n. 44, E.S.), 4 aprile 2014, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17), 29 aprile 2014, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 30 aprile 2014, n. 21) e 13 giugno 2014, n. 10 (in B.U.R. 20 giugno 2014, n. 30).

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Si riporta il testo dell'art. 117, secondo e terzo comma, come modificato dalle leggi costituzionali 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248) e 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23 aprile 2012, n. 95):

«117

Omissis.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Omissis.»

Nota all'art. 2, comma 1:

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 1, è il seguente:

«Art. 18
Programmazione.

1. La Regione assume la programmazione e la valutazione degli obiettivi conseguiti come metodo della propria azione e come processo democratico, per assicurare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo ed alla coesione della società regionale.

1-bis. La legge regionale individua gli strumenti generali della programmazione, e disciplina le procedure di formazione, aggiornamento, attuazione e verifica dei risultati degli stessi.».

Nota all'art. 4, commi 1 e 3:

- Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, è pubblicato nella G.U. 5 giugno 1998, n. 129. Si riporta il testo degli artt. 14, comma 3, e 15, comma 4:

«14.

Snellimento procedure di accesso ai fondi strutturali.

Omissis.

3. Con uno o più regolamenti, sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalità di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 10 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unità tecnico-economiche.

Omissis.

15.

Servizi di interesse pubblico.

Omissis.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è

attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

Omissis.».

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112.

Note all’art. 5, commi 1 e 3:

- Il Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell’Unione europea, versione consolidata con le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
Si riporta il testo dell’art. 108:

«Articolo 108
(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell’articolo 107 o ai regolamenti di cui all’articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.».

- Il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, recante “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»“, è pubblicato nella

G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

- Il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, recante “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo”, è pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

Note all’art. 8, comma 1, lett. a), b) e c):

- Si riporta il testo dell’art. 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (pubblicata nella S.O. alla G.U. 31 luglio 2009, n. 176):

«Art. 9.

(Disciplina dei consorzi agrari)

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all' articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il comma 9-bis dell' articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.

3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell' articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all' articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorità amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi connessi alla attività del commissario, indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle

finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».

- Il decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004, recante “Istituzione dell’Albo delle società cooperative, in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile”, è pubblicato nella G.U. 13 luglio 2004, n. 162.

Nota all’art. 10, comma 1, lett. b):

- Il Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013, recante “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio”, è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

Nota all’art. 13, comma 1:

- La Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, recante “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, è pubblicata nella G.U.U.E. 1 ottobre 2004.

Nota all’art. 14:

- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della L. 7 marzo 2003, n. 38”, è pubblicato nella G.U. 15 giugno 2005, n. 137.

Si riporta il testo degli artt. 2 e 3:

«2.

Organizzazioni di produttori.

1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

- a) assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- b) concentrare l’offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;
- c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
- d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
- e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
- f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- g) realizzare iniziative relative alla logistica;
- h) adottare tecnologie innovative;

i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

3.

Requisiti delle organizzazioni di produttori.

1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:

a) l'obbligo per i soci di:

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;

3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;

4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.

4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.

6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.».

Nota all'art. 15, comma 1, lett. c):

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), dal decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), dal decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 5 ottobre 2010, n. 233), dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14 novembre 2011, n. 265), dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23 novembre 2011, n. 273), dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto

2013, n. 194), dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192) e dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), in attesa di conversione.

Note all'art. 22, comma 2:

- Il Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, recante “Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)”, è pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Si riporta il testo dell'art. 107 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell'Unione europea (si vedano le note all'art. 5, commi 1 e 3):

«Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
 - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
 - e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.».

- Per il testo dell’art. 108 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell’Unione europea si vedano le note all’art. 5, commi 1 e 3.

Nota all’art. 26, comma 1:

- Si riporta il testo dell’art. 2135 del codice civile.

«2135.
Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

Note all’art. 29, commi 1 e 3:

- La legge 27 luglio 1999, n. 268, recante “Disciplina delle «strade del vino»“, è pubblicata nella G.U. 9 agosto 1999, n. 185.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”, è pubblicato nella G.U. 26 aprile 2010, n. 96.

Nota all’art. 31, comma 1:

- Si riporta il testo dell’art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (si vedano le note all’art. 29, commi 1 e 3):

«Art. 12
Schedario viticolo

1. I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente iscritti a cura dei conduttori nello schedario viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale.

2. Lo schedario viticolo di cui al comma 1 è gestito dalle regioni e province autonome secondo modalità concordate nell’ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale

approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008. Le regioni e le province autonome rendono disponibili i dati dello schedario nel sistema SIAN agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della iscrizione allo schedario per le relative DO e/o IG, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario stesso ai fini della rivendicazione produttiva. Con lo stesso decreto è stabilito l'adeguamento della preesistente modulistica al fine di unificare nella medesima sezione dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato.».

Nota all'art. 32, comma 1, lett. c):

- Si riporta il testo degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (si vedano le note all'art. 29, commi 1 e 3):

«Art. 4

Ambiti territoriali

1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate.

3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOCG o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della normativa italiana e della UE sui vini IGP.

4. La possibilità di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto così rivendicato sia vinificato separatamente. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.

5. Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle

condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione.

Art. 5

Coesistenza di una o più DO o IG nell'ambito del medesimo territorio

1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.

2. È consentito che più DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. È altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.

3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.

4. In zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purché i vini DOCG:

- a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;
- b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.».

Nota all'art. 45, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” (pubblicata nella G.U. 19 febbraio 2011, n. 41), come modificato ed integrato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192):

«Art. 4

Etichettatura dei prodotti alimentari

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.

4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai sensi del presente articolo, è fatto altresì obbligo di indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante evidenziato».

6. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.

7. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».

8. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata.

9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente alle persone

appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato».

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo, è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.».

Nota all'art. 49:

- Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100), come modificato con decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (in S.O. alla G.U. 31 luglio 2007, n. 176), decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (in S.O. alla G.U. 2 ottobre 2008, n. 231) e decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24 aprile 2014, n. 95), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23 giugno 2014, n. 143):

«Art. 83.

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento e l'origine produttiva;
- o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel

bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.».

Nota all'art. 55, comma 3:

- La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati” (pubblicata nel B.U.R. 2 giugno 1983, n. 36), è stata modificata ed integrata dalla legge regionale 16 dicembre 1986, n. 46 (in B.U.R. 19 dicembre 1986, n. 93, E.S.).

Note all'art. 63:

- Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 23 febbraio 2004, recante “Approvazione dei metodi ufficiali di analisi biochimica del suolo”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 13 marzo 2004, n. 61.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 12 maggio 2006, n. 109):

«2.

Definizioni.

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 ed all'allegato 1 punto 1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sue modifiche e integrazioni, ai fini del presente decreto si definisce:

Omissis.

e) «letami»: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;

4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
Omissis.».

- Il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 giugno 2006, n. 141), è stato modificato dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (in S.O. alla G.U. 26 maggio 2010, n. 121).

Nota all’art. 70:

- La legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”, è stata pubblicata nel S.O. alla G.U. 23 febbraio 1994, n. 44.
Si riporta il testo dell’art. 8 della Convenzione allegata:

«Articolo 8
Conservazione in situ

Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:

- a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;
- b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;
- c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all’interno che all’esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;
- d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;
- e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;
- f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo inter alia, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;
- g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all’uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l’uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell’uomo;
- h) vieta l’introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;
- i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti;
- j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e le prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l’approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un’equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;

- k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;
- l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7, un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i rilevanti procedimenti e categorie di attività;
- m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione in situ descritta nei sotto-paragrafi a) e l) precedenti, in particolare per i paesi in via di sviluppo.».

Note all'art. 73:

- Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 1 febbraio 2012, n. 2049, recante “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici”, è pubblicato nella G.U. 23 marzo 2012, n. 70.
- Il Regolamento (CEE) 24 giugno 1991, n. 2092/91, recante “Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari”, è pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198.

Nota all'art. 74, comma 1:

- Per il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, si veda la nota all'art. 14.

Nota all'art. 75, comma 1:

- Per il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, si veda la nota all'art. 14.

Nota all'art. 76:

- Per il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, si veda la nota all'art. 14.

Nota all'art. 77:

- Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 febbraio 2007, n. 85/traV, recante “Decreto di attuazione del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della L. 7 marzo 2003, n. 38”, è pubblicato, per comunicato, nella G.U. 23 febbraio 2007, n. 45.

Nota all'art. 78:

- Il regolamento (CE) 5 settembre 2008, n. 889/2008, recante “Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del

Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli" (pubblicato nella G.U.U.E. 18 settembre 2008, n. L 250), è stato modificato ed integrato con regolamento (CE) 15 dicembre 2008, n. 1254/2008 (in G.U.U.E. 16 dicembre 2008, n. L 337), regolamento (CE) 5 agosto 2009, n. 710/2009 (in G.U.U.E. 6 agosto 2009, n. L 204), regolamento (CE) 24 marzo 2010, n. 271/2010 (in G.U.U.E. 31 marzo 2010, n. L 84), regolamento (CE) 8 aprile 2011, n. 344/2011 (in G.U.U.E. 9 aprile 2011, n. L 96), regolamento (CE) 2 maggio 2011, n. 426/2011 (in G.U.U.E. 3 maggio 2011, n. L 113), regolamento (CE) 8 marzo 2012, n. 203/2012 (in G.U.U.E. 9 marzo 2012, n. L 71), regolamento (CE) 14 febbraio 2012, n. 126/2012 (in G.U.U.E. 15 febbraio 2012, n. L 41), regolamento (CE) 14 giugno 2012, n. 505/2012 (in G.U.U.E. 15 giugno 2012, n. L 154), regolamento (CE) 29 aprile 2013, n. 392/2013 (in G.U.U.E. 30 aprile 2013, n. L 118), regolamento (CE) 24 ottobre 2013, n. 1030/2013 (in G.U.U.E. 25 ottobre 2013, n. L 283), regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1364/2013 (in G.U.U.E. 19 dicembre 2013, n. L 343), regolamento (CE) 8 aprile 2014, n. 354/2014 (in G.U.U.E. 9 aprile 2014, n. L 106), regolamento (CE) 31 luglio 2014, n. 836/2014 (in G.U.U.E. 1 agosto 2014, n. L 230) e regolamento (CE) 18 dicembre 2014, n. 1358/2014 (in G.U.U.E. 19 dicembre 2014, n. L 365).

Nota all'art. 83:

- La legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", è pubblicata nella G.U. 21 giugno 1988, n. 144.

Nota all'art. 87, comma 1, lett. c):

- Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 26, comma 1.

Note all'art. 89:

- Il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale", è pubblicato nella G.U. 22 aprile 2010, n. 93.
- La legge regionale 26 novembre 2002, n. 24, recante "Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria", è pubblicata nel B.U.R. 11 dicembre 2002, n. 54.

Il testo dell'art. 7 è il seguente:

«Art. 7
Anagrafe apistica.

1. È istituita l'anagrafe regionale degli apicoltori e degli apiari esistenti sul territorio regionale, al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario e di predisporre piani e programmi di intervento.».

Nota all'art. 90:

- Si riporta il testo dell'art. 896-bis del codice civile, come aggiunto dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (in G.U. 31 dicembre 2004, n. 306):

«896-bis.

Distanze minime per gli apiari.

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.».

Nota all'art. 91, comma 1:

- La legge regionale 7 aprile 1982, n. 19, recante “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria” (pubblicata nel B.U.R. 14 aprile 1982, n. 21), è stata modificata dalla legge regionale 21 marzo 1985, n. 11 (in S.O. al B.U.R. 3 aprile 1985, n. 34).

Nota all'art. 92, comma 1:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante “Regolamento di polizia veterinaria”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 giugno 1954, n. 142.

Nota all'art. 98, comma 3:

- Per la legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, si veda la nota all'art. 55, comma 3.

Nota all'art. 99:

- La legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo”, è pubblicata nella G.U. 21 dicembre 1985, n. 300.

Note all'art. 107, commi 3 e 4:

- Si riporta il testo dell'art. 3, terzo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (si veda la nota all'art. 99):

«3.

Omissis.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Omissis.».

Nota all'art. 108, comma 1:

- La legge 16 giugno 1927, n. 1766, recante “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751”, è pubblicata nella G.U. 3 ottobre 1927, n. 228.

Note all'art. 109, comma 1:

- Per il testo dell’art. 3, terzo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, si vedano le note all’art. 107, commi 3 e 4.
- Si riporta il testo dell’art. 4, secondo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (si veda la nota all’art. 99):

«4.

Omissis.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorzio.

Omissis.».

Nota all'art. 113, comma 5:

- Il testo dell’art. 112, comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112” (pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), come aggiunto dalla legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), è il seguente:

«Art. 112

Funzioni riservate alla Regione.

Omissis.

6. La Regione, per la gestione delle attività connesse al vivaismo pubblico del Vivaio forestale regionale, può istituire ai sensi dell’articolo 16, comma 2 dello Statuto regionale, un’Azienda, anche in forma di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, alla quale possono aderire i comuni e gli enti montani interessati, nonché i soggetti imprenditoriali privati. L’azienda non può svolgere, a favore della Regione, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, attività diverse da quelle previste nel presente comma.

Omissis.».

Nota all'art. 116, comma 2:

- La legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, recante “Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi”, è pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 1994, n. 11.

Nota all'art. 117, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 15, primo e secondo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (si veda la nota all'art. 99):

«15.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Omissis.».

Note all'art. 118, commi 1 e 2, lett. n), o) e p):

- Per la legge 16 dicembre 1985, n. 752, si veda la nota all'art. 99. Si riporta il testo degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14:

«7.

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

8.

La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;

2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;

3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

9.

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

10.

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

11.

I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

12.

Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

13.

Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

- a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *uncinatum*, *mesentericum*;
- b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
- c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
- d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

14.

È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.».

- Per la legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, si veda la nota all'art. 55, comma 3.
- Si riporta il testo degli artt. 515 e 516 del codice penale, come modificato dalla legge

24 novembre 1981, n. 689 (in S.O. alla G.U. 30 novembre 1981, n. 329):

«515.

Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [c.c. 812; c.p. 624], per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29].

516.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 440, 442, 444].».

Note all'art. 119, comma 1:

- La legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, recante "Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi", è pubblicata nel B.U.R. 7 maggio 1980, n. 29.
- La legge regionale 7 marzo 1983, n. 4, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, riguardante: «Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi»", è pubblicata nel B.U.R. 9 marzo 1983, n. 18.

Note all'art. 120, commi 1, 3, e 5:

- Il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, recante "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158" (pubblicato nella G.U. 1° agosto 1991, n. 179), è stato modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31 (in G.U. 27 gennaio 1992, n. 21) e dal decreto legge 29 aprile 1994, n. 260 (in G.U. 30 aprile 1994, n. 99), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413 (in G.U. 29 giugno 1994, n. 150).
- La legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, recante "Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali", è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 28 maggio 1980, n. 34. Il testo dell'art. 6, come sostituito dalla legge regionale 17 aprile 2001, n. 11 (in B.U.R. 2 maggio 2001, n. 20), è il seguente:

«Art. 6
Sanzioni.

1. Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza il pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, è

punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo dovuto, salvo quanto previsto, per i casi di ravvedimento, dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. L'importo della tassa resta a carico del titolare dell'atto autorizzatorio, al quale si applicano le sanzioni previste per l'omesso pagamento, se spontaneamente provvede al versamento entro sei mesi dal rilascio dell'atto.».

Nota all'art. 122:

- Per la legge 16 dicembre 1985, n. 752, si veda la nota all'art. 99.

Nota all'art. 123:

- La legge 23 agosto 1993, n. 352, recante “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, è pubblicata nella G.U. 13 settembre 1993, n. 215.

Nota all'art. 124, comma 1:

- La legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13.

Nota all'art. 128, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (si veda la nota all'art. 123):

«6.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvocolturali;
- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.».

Nota all'art. 131, comma 1:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, recante “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, è pubblicato nella G.U. 11 settembre 1995, n.

212.

Nota all'art. 132, comma 2:

- La legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante “Norme sul sistema formativo regionale” (pubblicata nel B.U.R. 26 ottobre 1981, n. 58), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 11 agosto 1983, n. 30 (in B.U.R. 18 agosto 1983, n. 54), 12 marzo 1984, n. 16 (in B.U.R. 14 marzo 1984, n. 21), 26 aprile 1985, n. 33 (in B.U.R. 2 maggio 1985, n. 46, E.S.), 28 maggio 1991, n. 14 (in B.U.R. 5 giugno 1991, n. 28) e 4 aprile 2014, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17).

Nota all'art. 133, comma 1:

- Si riporta il testo dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (si veda la nota all'art. 131, comma 1):

«Allegato I

- 1) Agaricus arvensis;
- 2) Agaricus bisporus;
- 3) Agaricus bitorquis;
- 4) Agaricus campestris;
- 5) Agaricus hortensis;
- 6) Amanita caesarea;
- 7) Armillaria mellea;
- 8) Auricularia auricularia judae;
- 9) Boletus aereus;
- 10) Boletus appendicolatus;
- 11) Boletus badius;
- 12) Boletus edulis;
- 13) Boletus granulatus;
- 14) Boletus impolitus;
- 15) Boletus luteus;
- 16) Boletus pinicola;
- 17) Boletus regius;
- 18) Boletus reticulatus;
- 19) Boletus rufa;
- 20) Boletus scabra;
- 21) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
- 22) Clitocybe geotropa;
- 23) Clitocybe gigantea;
- 24) Craterellus cornucopioides;
- 25) Hyduum repandum;
- 26) Lactarius deliciosus;
- 27) Leccinum (tutte le specie);
- 28) Lentinus edodes;
- 29) Macrolepiota procera;
- 30) Marasmius oreades;
- 31) Morchella (tutte le specie);
- 32) Pleurotus cornucopiae;
- 33) Pleurotus eryngii;
- 34) Pleurotus ostreatus;
- 35) Pholiota mutabilis;
- 36) Pholiota nameko mutabilis;
- 37) Psalliota bispora;
- 38) Psalliota hortensis;
- 39) Tricholoma columbetta;
- 40) Tricholoma equestre;
- 41) Tricholoma georgii;
- 42) Tricholoma imbricatum;
- 43) Tricholoma portentoso;

- 44) *Tricholoma terreum*;
- 45) *Volvariella esculenta*;
- 46) *Volvariella valvacea*;
- 47) *Agrocybe aegerita* (*Pholiota aegerita*);
- 48) *Pleurotus eringii*;
- 49) *Stropharia rugosoannulata*.».

Nota all'art. 134:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, si veda la nota all'art. 131, comma 1.

Note all'art. 135, commi 1 e 3:

- La legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, recante “Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica”, è pubblicata nel B.U.R. 2 marzo 1994, n. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931, n. 146), come modificato ed integrato con legge 1 marzo 2002, n. 39 (in S.O. alla G.U. 26 marzo 2002, n. 72), legge 28 novembre 2005, n. 246 (in G.U. 1 dicembre 2005, n. 280), decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 (in G.U. 7 giugno 2008, n. 132) e decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 (in S.O. alla G.U. 11 febbraio 2014, n. 34):

«Art. 138
(art. 139 T.U. 1926)

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

- 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
- 2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- 3° sapere leggere e scrivere;
- 4° non avere riportato condanna per delitto;
- 5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
- 6° essere munito della carta di identità;
- 7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».

- Per la legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, si veda la nota all'art. 55, comma 3.
- La legge regionale 6 luglio 1984, n. 32, recante “Norme per l’attuazione degli artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi”, è pubblicata nel B.U.R. 9 luglio 1984, n. 51.

Nota all'art. 136, comma 2, lett. o) e p):

- Per il testo dell'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, si veda la nota all'art. 128, comma 1.

Note all'art. 138, commi 1, 3 e 7:

- Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 26, comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 230-bis del codice civile, come integrato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151 (in G.U. 23 maggio 1975, n. 135):

«230-bis.
Impresa familiare.

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione

dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [disp. att. c.c. 38].

In caso di divisione ereditaria [c.c. 713] o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.».

- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante “Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 31 dicembre 1991, n. 305):

«5.

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.».

Nota all'art. 139, comma 1:

- Il testo dell'art. 91, comma 9 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante “Testo unico governo del territorio e materie correlate” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6), è il seguente:

«Art. 91

Interventi relativi agli edifici esistenti.

Omissis.

9. Le attività agrituristiche, di fattorie didattiche e di fattorie sociali di cui alla L.R. 16/2014 sono consentite negli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola, esistenti alla data del 31 marzo 2006, esclusivamente con le modalità previste ai commi 6 e 8.

Omissis.».

Nota all'art. 141, commi 4 e 5:

- La legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, recante “Testo unico in materia di turismo” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 17 luglio 2013, n. 32), è stata modificata dalla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17).

Note all'art. 142, commi 2 e 4:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 ottobre 2001, n. 245.
- Il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”, è pubblicato nella G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31.
- Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139.

Nota all'art. 144, comma 3:

- Si riporta il testo dell’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante “Disciplina dell’agriturismo” (pubblicata nella G.U. 16 marzo 2006, n. 63):

«Art. 6.
Disciplina amministrativa

1. L’esercizio dell’attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
 - a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell’attività consente l’avvio immediato dell’esercizio dell’attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell’attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l’immediata sospensione dell’attività sino alla loro rimozione da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
3. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in

precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.».

Nota all'art. 145, comma 3:

- Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2013, recante “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”, è pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Nota all'art. 146, comma 1:

- Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 26, comma 1.

Note all'art. 147, commi 1 e 5:

- Per il testo dell'art. 91, comma 9 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si veda la nota all'art. 139, comma 1.
- Per la legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, si veda la nota all'art. 141, commi 4 e 5.

Nota all'art. 149, comma 2:

- Per il testo dell'art. 230-bis del codice civile si vedano le note all'art. 138, commi 1, 3 e 7.

Note all'art. 153, commi 1, 2 e 5:

- Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 26, comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118” (pubblicato nella G.U. 27 aprile 2006, n. 97):

«1.
Nozione.

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le

norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.».

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 novembre 2000, n. 265):

«1.

Principi generali e finalità.

Omissis.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Omissis.».

- Il regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4, recante “Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario”, è pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. 12 marzo 2003, n. 11.

Note all'art. 154, commi 1 e 5:

- Per il testo dell'art. 91, comma 9 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, si veda la nota all'art. 139, comma 1.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 aprile 2008, n. 101.

Note all'art. 155, commi 1 e 2:

- Per il regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4, si vedano le note all'art. 153, commi 1, 2 e 5.
- Il testo dell'art. 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, recante “Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali” (in S.O. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2009, n. 58), è il seguente:

«Art. 34

Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari.

1. I servizi socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'ATI competente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte della struttura dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) servizi di tipo familiare o comunitario;
 - b) bassa intensità assistenziale;
 - c) bassa capacità di accoglienza;
 - d) organizzazione modulare;
 - e) flessibilità di fruizione.
3. La Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e individua i servizi per i quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione stessa.
4. L'ATI competente può sospendere o revocare l'autorizzazione qualora accerti, anche su segnalazione delle Zone sociali o dei comuni, la perdita dei requisiti previsti o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi.».

Note all'art. 159, comma 3:

- Il testo degli artt. 40, comma 11 e 51, comma 1, lett. f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, recante “Testo unico in materia di commercio” (pubblicata nel B.U.R. 20 giugno 2014, n. 30), è il seguente:

«Articolo 40

Concessione di posteggio.

Omissis.

11. Le assegnazioni di posteggi agli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) del comma 10 sono disciplinate dalle normative applicabili all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli.

Articolo 51

Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche.

1. I Comuni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:

Omissis;

f) alle determinazioni in materia di posteggi per operatori portatori di handicap, associazioni di commercio equo e solidale e imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001;

Omissis.».

- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 aprile 1998, n. 95), come modificato dal decreto legge 9 settembre 2005, n. 182 (in G.U. 12 settembre 2005, n. 212), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 (in G.U. 11 novembre 2005, n. 263):

«Art. 28.
Esercizio dell'attività

Omissis.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

Omissis.».

Note all'art. 160:

- Per il testo dell'art. 6, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, si veda la nota all'art. 144, comma 3.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 15 giugno 2001, n. 137.
Si riporta il testo dell'art. 4, come modificato ed integrato con decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (in G.U. 11 gennaio 2006, n. 8), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (in S.O. alla G.U. 11 marzo 2006, n. 59), legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82) e decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194):

«4.
Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree

pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.».

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 13

Utilizzo della telematica nei rapporti
tra le pubbliche amministrazioni.

1. I soggetti di cui all'articolo 11 utilizzano la PEC o l'interscambio diretto tra sistemi informatici, via cooperazione applicativa, per tutte le comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni.

2. A partire dal 1° luglio 2012 i soggetti di cui all'articolo 11 utilizzano esclusivamente la PEC implementando l'interoperabilità del protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).

3. A partire dal 1° dicembre 2012 i soggetti di cui all'articolo 11 utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi, negli specifici settori definiti con le deliberazioni di cui all'articolo 19.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 e quello di cui al comma 3, nei settori definiti ai sensi dello stesso comma 3,

l'amministrazione regionale non considererà ricevibili documenti pervenuti con modalità diverse da quelle telematiche.».

Nota all'art. 161, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si veda la nota all'art. 15, comma 1, lett. c)):

«Art. 19

Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il

potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. (109)]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».

Nota all'art. 164, comma 1:

- Per la legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, si veda la nota all'art. 141, commi 4 e 5.

Note all'art. 165, comma 10:

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”, è

pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 novembre 1981, n. 329.

- Per la legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, si veda la nota all'art. 55, comma 3.

Note all'art. 166, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, e 12:

- La legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, recante "Disciplina delle attività agrituristiche" (pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1997, n. 39), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 12 agosto 1998, n. 31 (in B.U.R. 18 agosto 1998, n. 51), 13 dicembre 1999, n. 37 (in B.U.R. 22 dicembre 1999, n. 67), 16 luglio 2001, n. 18 (in B.U.R. 25 luglio 2001, n. 36), 16 febbraio 2010, n. 15 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), 23 marzo 2012, n. 3 (in B.U.R. 28 marzo 2012, n. 13) e 7 agosto 2014, n. 16 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 13 agosto 2014, n. 39).

Il testo degli artt. 3, commi 10, 11 e 11.1, 8 e 9 è il seguente:

«Art. 3

Strutture e requisiti igienico-sanitari.

Omissis.

10. La capacità ricettiva massima dell'azienda agricola e dei «centri servizi» è di trenta posti letto, sia che l'attività si svolga su uno o più fabbricati.

11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto letto e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere.

11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi:

a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all'articolo 17;

b) all'ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all'azienda agriturbistica;

c) alle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11 è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto.

Omissis.

Art. 8

Elenco degli operatori - Commissione regionale per l'agriturismo.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo.

2. L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa.

3. La commissione dura in carica 5 anni.

4. La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed è costituita:

a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;

b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella materia dell'agricoltura e da due del turismo;

c) tre esperti nelle materie di cui alla presente legge di comprovata esperienza e professionalità designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nell'ambito regionale.

5. Spetta alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'azienda agricola all'esercizio dell'attività agriturbistica, la determinazione del tempo massimo per lo svolgimento dell'attività agriturbistica rispetto a quella agricola sulla base delle tabelle di conversione previste all'art. 6 e la verifica circa l'idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4, dell'art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

6. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l'istruttoria delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante nella materia dell'agricoltura.
7. [Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta].
8. La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori iscritti.
9. Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale di cui al comma 1.

Art. 9

Dichiarazione di inizio delle attività agrituristiche.

1. L'imprenditore agricolo iscritto nell'Elenco di cui all'articolo 8 che intende avviare le attività agrituristiche presenta al Comune ove ha sede l'attività di ospitalità, la dichiarazione di inizio attività agrituristiche, di seguito DIAA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. La DIAA è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza ai sensi delle normative vigenti in materia.
2. Qualora l'ospitalità sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIAA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività agrituristiche.
3. L'imprenditore agricolo può avviare l'attività agriturbistica dalla data di presentazione della DIAA.
4. Il Comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della DIAA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal Comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.
5. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche comunica entro quindici giorni al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella DIAA.
6. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIAA trasmettono, alle strutture della Giunta regionale competenti nelle materie di agriturismo e di turismo e all'azienda di promozione turistica, un documento sintetico che riporti i dati principali della DIAA riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, agli immobili e ai servizi offerti.
7. Il comune competente provvede alla revoca del certificato di abilitazione qualora l'imprenditore agricolo iscritto nell'Elenco non abbia presentato al Comune competente la DIAA di cui al comma 1 entro tre anni dall'iscrizione nell'Elenco stesso.
8. L'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche deve:
 - a) rispettare i limiti e le modalità indicate nella DIAA e le tariffe di cui all'articolo 16;
 - b) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;
 - c) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle bevande somministrate, con l'indicazione della provenienza dei prodotti ed i relativi prezzi;
 - d) provvedere a registrare giornalmente, al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, gli arrivi e le presenze degli ospiti e trasmettere all'Azienda di promozione turistica l'apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.

9. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo, agriturismo o simili per attività esercitate da soggetti che operano in assenza di DIAA.».

- La legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13, recante “Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8” (pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 2005, n. 12), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 11 novembre 2009, n. 22 (in S.S. al B.U.R. 12 novembre 2009, n. 51), 16 febbraio 2010, n. 15 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41) e 7 agosto 2014, n. 16 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 13 agosto 2014, n. 39).

Il testo degli artt. 4, comma 2, 5 e 7 è il seguente:

«Art. 4
Formazione degli operatori.

Omissis.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e al termine del corso ai partecipanti viene rilasciato un attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica.

Omissis.

Art. 5
Elenco regionale.

1. È istituito presso la Giunta regionale Servizio bonifica e miglioramenti fondiari l’elenco regionale delle fattorie didattiche. Le aziende agricole e/o agrituristiche in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 e che intendono essere iscritte nell’elenco regionale devono farne richiesta alla Giunta regionale anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole, allegando una relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell’attività.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’iscrizione nell’elenco regionale, e predispone l’apposita modulistica.

3. Alle fattorie didattiche iscritte nell’elenco regionale e che esercitano tale attività viene rilasciato un attestato di qualità qualora dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 11, sentita la commissione di cui all’articolo 8 della L.R. n. 28/1997.

Art. 7
Dichiarazione di inizio delle attività di fattoria didattica.

1. L’imprenditore agricolo iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 5 che intende avviare l’attività di fattoria didattica presenta al comune ove è situato l’immobile destinato all’attività di fattoria didattica la dichiarazione di inizio attività, di seguito DIA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 11. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

2. La DIA può essere presentata qualora l’imprenditore agricolo di cui al comma 1 o un suo coadiuvante familiare o un collaboratore sia in possesso dell’attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all’articolo 4, comma 2 o dei requisiti previsti all’articolo 4, comma 3.

3. Qualora l'attività sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività di fattoria didattica.

4. L'imprenditore agricolo può avviare l'attività di fattoria didattica dalla data di presentazione della DIA.

5. Il comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della DIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

6. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di fattoria didattica comunica entro quindici giorni al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella DIA.

7. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIA, trasmettono alla struttura della Giunta regionale competente in materia di diversificazione delle attività agricole, un documento sintetico che riporta i dati principali della DIA riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività di fattoria didattica, agli immobili e ai servizi offerti.».

- La legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, recante “Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti” , è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 13 agosto 2014, n. 39.
- Il regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7, recante “Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche” (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 22 ottobre 2008, n. 47), è stato modificato ed integrato dal regolamento regionale 24 febbraio 2010, n. 4 (in B.U.R. 3 marzo 2010, n. 10) e dalla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 13 agosto 2014, n. 39).

Il testo dell'art. 11 è il seguente:

«Art. 11

Rilascio dell'attestato di idoneità.

1. L'attestato di idoneità di cui all'articolo 6, comma 1 è rilasciato a seguito di certificazione individuale degli apprendimenti, con riferimento agli standard minimi di competenza di cui all'allegato A e secondo le linee di procedimento di cui all'allegato B, facenti parte integrante e sostanziale del presente regolamento. La certificazione è svolta a scelta del richiedente secondo le seguenti modalità:

- a) certificazione diretta, a cui accede chi dispone di almeno due anni di dimostrabile esercizio dell'attività di animazione didattica in strutture umbre o di altre regioni. Ai fini di mutuo riconoscimento, accede inoltre alla certificazione chi dispone di una abilitazione professionale attinente all'esercizio delle attività proprie della fattoria didattica rilasciata da altre amministrazioni. L'eventuale certificazione parziale delle competenze determina l'automatico riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti;
- b) certificazione successiva a frequenza di percorso formativo modulare, conforme agli standard minimi di cui all'allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Gli imprenditori agricoli e gli operatori agrituristici, oltre che i possessori di lauree attinenti agli insegnamenti impartiti, possono richiedere al soggetto attuatore il riconoscimento di crediti formativi rivolti alla riduzione di durata, validi ai fini

dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza, ed applicazione di quanto disposto dalle relative norme regionali in materia.

2. Le attestazioni rilasciate in esito al percorso formativo ed al procedimento di certificazione sono redatte in conformità agli standard europei, nazionali e regionali di trasparenza e mutuo riconoscimento.

3. Gli operatori delle fattorie didattiche partecipano ad eventuali corsi di aggiornamento.».

- La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 12 luglio 2013, n. 13 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 17 luglio 2013, n. 32), 7 agosto 2014, n. 16 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 13 agosto 2014, n. 39) e 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61).

Il testo dell’art. 63, comma 3 è il seguente:

«Art. 63

Soppressione delle comunità montane.

Omissis.

3. Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell’articolo 11 e all’Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell’Agenzia stessa ai sensi dell’articolo 69 comma 3.».

- Il testo degli artt. 3, comma 4, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4, recante “Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio” (pubblicata nel B.U.R. 21 febbraio 2007, n. 8), è il seguente:

«Art. 3

Classificazione delle piscine.

Omissis.

4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi:

a) A/1 piscine pubbliche o private aperte al pubblico;

b) A/2 piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci;

c) A/3 impianti finalizzati al gioco acquatico;

d) A/4 strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi di cui alle lettere a), b) e c).

Omissis.

Art. 9

Dotazione di personale.

1. Il titolare dell’impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l’igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine.

2. Il responsabile della piscina assicura:

a) il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;

b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dall’Accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministro della Salute, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominato Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003;

c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo;

d) le operazioni di pulizia quotidiana.

3. Per le piscine di classe B/1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

4. Il responsabile della piscina individua le seguenti figure:

a) assistente bagnanti;

b) addetto agli impianti tecnologici.

5. L'assistente bagnanti di cui al comma 4, lettera a), abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l'orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi previsti al comma 6.

6. I responsabili delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza di assistente bagnanti secondo le disposizioni previste dalle norme regolamentari di cui all'articolo 20.

7. L'addetto agli impianti tecnologici di cui al comma 4, lettera b) garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali di cui all'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.

Art. 10

Requisiti strutturali.

1. I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all'articolo 2, comma 2 devono:

a) garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;

b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

c) garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare, e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;

d) garantire che la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità;

e) garantire la fruibilità da parte dei portatori di handicap, secondo la normativa vigente.

Art. 11

Documentazione.

1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione della ASL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:

a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:

1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;

2) l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;

3) l'individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi;

4) la definizione del sistema di monitoraggio;

5) l'individuazione delle azioni correttive;

- 6) le verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;
 - b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali;
 - c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca;
 - d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica;
 - e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;
 - f) la copia dei brevetti degli assistenti bagnanti;
 - g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.
2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione della ASL competente per un periodo di almeno due anni.

Art. 12 Controlli.

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'ASL.
2. Per le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di cui alla categoria A dell'articolo 3, comma 3, sono fatti salvi i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 13 Controlli interni.

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
2. I controlli interni sono eseguiti secondo le norme regolamentari di cui all'art. 20, lettera f), con attività di gestione e di autocontrollo indicate nella documentazione di cui all'articolo 11.
3. Il responsabile della piscina, qualora a seguito dei controlli interni riscontri valori dei parametri microbiologici e chimico-fisici non conformi ai valori stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 provvede al ripristino delle condizioni ottimali.
4. Il responsabile della piscina comunica alla ASL competente la non conformità di cui al comma 3 non risanabile rapidamente; indica altresì i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino delle condizioni ottimali.».

- Il testo degli artt. 3, commi 6, 6-bis e 6-ter, 16, comma 1, e 17, comma 2, del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2, recante “Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)” (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 aprile 2008, n. 17), come modificato ed integrato dal regolamento regionale 28 maggio 2009, n. 5 (in B.U.R. 3 giugno 2009, n. 25), è il seguente:

«Art. 3 Assistenti bagnanti.

Omissis.

6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della legge regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq avente profondità non superiore a 150 cm calcolata dal livello dell'acqua;

b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell'acqua.

6-bis. Nei casi di cui al comma 6, in assenza di assistenti bagnanti, sono obbligatorie le seguenti misure preventive:

a) la presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca;
b) divieto di accesso alla piscina ai minori di 12 anni se non accompagnati da un adulto.

6-ter. I titolari delle piscine classificate B/1, nonché delle piscine classificate A/2 limitatamente a quelle inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e agrituristiche, per le quali non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6, possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnanti ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora vengano messe in atto le seguenti misure preventive obbligatorie:

a) informazione agli utenti dell'assenza del servizio di assistente bagnanti;
b) recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina;
c) linee galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l'autosalvataggio;
d) segnalazione di dislivello di profondità del fondale;
e) sistemi in grado di informare tempestivamente il determinarsi di situazioni di emergenza;
f) divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se non accompagnati da un adulto;
g) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo vasca.
Omissis.

Art. 16

Requisiti strutturali.

1. I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, devono rispondere a quelli prescritti nell'allegato 9.

Omissis.

Art. 17

Aspetti igienici generali di gestione.

Omissis.

2. Il ricircolo dell'acqua e le quantità di acqua di reintegro giornaliera deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle Norme UNI vigenti.

Omissis.».

Note all'art. 167:

- Per la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, si vedano le note all'art. 166, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, e 12.
- La legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37, recante “Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche”, è pubblicata nel B.U.R. 22 dicembre 1999, n. 67.
- Per la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13, si vedano le note all'art. 166, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, e 12.

- Per il regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7, si vedano le note all'art. 166, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, e 12.
- La legge regionale 23 marzo 2012, n. 3, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), è pubblicata nel B.U.R. 28 marzo 2012, n. 13.
- La legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”, è pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9.
- La legge regionale 9 aprile 2013, n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18.

Nota all'art. 168:

- Per la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, si vedano le note all'art. 166, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, e 12.

Nota all'art. 169:

- La legge 4 agosto 1978, n. 440, recante “Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”, è pubblicata nella G.U. 16 agosto 1978, n. 227.

Nota all'art. 170:

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (si veda la nota all'art. 169):

«2.

Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie.

Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbia raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona.

Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo è effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.».

Nota all'art. 173, commi 4 e 5:

- Si riporta il testo degli artt. 3 e 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (si veda la nota all'art. 169):

«3.

Gli elementi di comparazione di cui al precedente articolo sono definiti a cura di commissioni provinciali composte:
dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante, che presiede;
da due rappresentanti dei proprietari non coltivatori;
da due rappresentanti dei proprietari coltivatori diretti;
da due rappresentanti della cooperazione agricola;
da due rappresentanti dei lavoratori agricoli;
da quattro rappresentanti dei comuni o delle comunità montane su designazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani della regione interessata.

I componenti la commissione di cui al comma precedente sono nominati dal presidente della giunta regionale su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari nonché per i rappresentanti della cooperazione agricola e dei lavoratori agricoli, da parte delle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e cooperative a base nazionale maggiormente rappresentative tramite le loro organizzazioni provinciali.

Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al comma precedente concorrono anche le organizzazioni sindacali su base provinciale.

Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina, entro tre mesi dalla data della entrata in vigore della presente legge, delle commissioni provinciali.

La commissione dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere sostituiti su proposta delle rispettive organizzazioni.

5.

Le regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 4, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

La domanda del richiedente viene notificata a cura delle regioni contemporaneamente al proprietario e agli aventi diritto, ferme restando le facoltà di cui all'articolo precedente.

Per i soggetti di cui all'articolo 8 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati.

Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285. I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla regione nonché al proprietario o agli aventi diritto.

Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le commissioni di cui

all'articolo 3, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla regione la revoca della assegnazione.».

Nota all'art. 175, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 4 agosto 1978, n. 440 (si veda la nota all'art. 169):

«6.

Le domande intese ad ottenere l'assegnazione delle terre abbandonate, incolte o insufficientemente coltivate sono sottoposte al parere delle commissioni previste dall'articolo 3 per l'accertamento delle condizioni stabilite dalla presente legge. Il parere deve essere emesso entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 nel rispetto del principio del contraddittorio.

Sulla domanda di assegnazione provvede con decreto, entro quindici giorni, il presidente della regione, in conformità al parere delle commissioni predette.

Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso eventualmente dovuto dall'assegnatario per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione, previo parere delle apposite commissioni di cui all'articolo 3.

Al tribunale amministrativo regionale, limitatamente ai provvedimenti riguardanti le terre insufficientemente coltivate, ferma restando la giurisdizione di legittimità, sono estesi in materia di contenzioso ed ai fini decisionali i poteri di cognizione e di istruzione.».

Nota all'art. 176, comma 2:

- Per il testo dell'art. 3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, si veda la nota all'art. 173, commi 4 e 5.

Nota all'art. 177:

- Per la legge 4 agosto 1978, n. 440, si veda la nota all'art. 169.

Nota all'art. 179, comma 4:

- Per il testo dell'art. 5, quarto comma della legge 4 agosto 1978, n. 440, si veda la nota all'art. 173, commi 4 e 5.

Nota all'art. 180, comma 3:

- Per il testo dell'art. 5, quarto comma della legge 4 agosto 1978, n. 440, si veda la nota all'art. 173, commi 4 e 5.

Nota all'art. 181:

- Per il testo dell'art. 5 della legge 4 agosto 1978, n. 440, si veda la nota all'art. 173, commi 4 e 5.

Nota all'art. 182:

- La legge 1 giugno 1977, n. 285, recante “Provvedimenti per l'occupazione giovanile, è pubblicata nella G.U. 11 giugno 1977, n. 158.

Nota all'art. 183:

- Per la legge 4 agosto 1978, n. 440, si veda la nota all'art. 169.

Nota all'art. 188, comma 1, lett. b):

- La legge 26 maggio 1965, n. 590, recante “Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”, è pubblicata nella G.U. 9 giugno 1965, n. 142. Si riporta il testo dell'art. 8, come modificato ed integrato dalla legge 14 agosto 1971, n. 817 (in G.U. 14 ottobre 1971, n. 261):

«8.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni (7), non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreché siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.

Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.

Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito.

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purché la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreché l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma è demandato allo Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore.».

Nota all'art. 192, comma 2:

- Si riporta il testo dell'art. 109, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 29 agosto 1977, n. 234):

«109.

Agevolazioni di credito.

Omissis.

La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Omissis.».

Nota all'art. 193:

- Per la legge 26 maggio 1965, n. 590, si veda la nota all'art. 188, comma 1, lett. b).

Note all'art. 197, comma 1, lett. b), d) ed e):

- Il regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007, recante “Regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91”, è pubblicato nella G.U.U.E. 20 luglio 2007, n. L 189.
- Per il regolamento (CEE) 24 giugno 1991, n. 2092/91, si vedano le note all'art. 73.
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354, recante “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 8 febbraio 2010, n. 31.
- Si riporta il testo degli artt. 1, comma 1, lett. b), e 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali” (pubblicata nella G.U. 3 dicembre 1991, n. 283), come modificato ed integrato dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (in G.U. 13 luglio 2000, n. 162) e dal decreto legge 1 luglio 2013, n. 78 (in G.U. 2 luglio 2013, n. 153), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 (in G.U. 19 agosto 2013, n. 193):

«1.

Definizione.

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

Omissis;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Omissis.

4.

Persone svantaggiate.

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato.».

- Si riporta il testo degli artt. da 32 a 35 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (si vedano le note all'art. 22, comma 2):

«Articolo 32

Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

5. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.

6. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

Articolo 33

Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità
sotto forma di integrazioni salariali

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.
3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.
5. L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili.

Articolo 34

Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi
all'occupazione di lavoratori con disabilità

1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) i costi per l'adeguamento dei locali;
 - b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere i lavoratori con disabilità;
 - c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse impiegato lavoratori senza disabilità;
 - d) i costi direttamente connessi al trasporto dei lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per attività correlate al lavoro;
 - e) i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;
 - f) nei casi in cui il beneficiario è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori con disabilità.
3. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

Articolo 35

Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza
fornita ai lavoratori svantaggiati

1. Gli aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono:
 - a) ai costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;
 - b) ai costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.
3. L'assistenza fornita consiste di misure volte a sostenere l'autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all'ambiente di lavoro, ad assisterlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad agevolare la comunicazione con il datore di lavoro e la gestione dei conflitti.
4. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.».

Note all'art. 198, commi 1, lett. a) e b), 3 e 4:

- Si riporta il testo dell'art. 66, comma 7 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. alla G.U. 24 marzo 2012, n. 71):

«Art. 66

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

Omissis.

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

Omissis.».

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (si vedano le note all'art. 166, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, e 12), è il seguente:

«Art. 19

Funzioni e compiti dell'Agenzia.

1. Sono conferiti all'Agenzia i seguenti compiti:
 - a) gestione dei beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, finalizzata alla tutela ed al miglioramento degli stessi;
 - b) interventi di tutela e miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;
 - c) imboscamento e rimboscamento e relative cure colturali;
 - d) interventi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed altre avversità del bosco.
2. L'Agenzia, su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l'ente o soggetto interessato, può svolgere compiti operativi nei seguenti ambiti:
 - a) sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie;
 - b) gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici;

- c) tutela, valorizzazione e incremento del patrimonio tartuficolo;
- d) valorizzazione delle biomasse agricole e forestali;
- e) gestione faunistica;
- f) sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;
- g) supporto tecnico ed operativo in materia di protezione civile;
- h) sperimentazione e progetti dimostrativi nelle materie di competenza;
- i) conservazione degli ecosistemi naturali e salvaguardia dell'equilibrio ecologico;
- l) realizzazione e gestione della rete irrigua;
- m) ogni attività per l'ottimale gestione degli ambiti silvo-pastorali e montani e del verde pubblico;
- n) esercizio delle funzioni in materia di bonifica, come disciplinate dalla L.R. n. 30/2004.

3. La Regione, le province, i comuni e altri soggetti possono affidare all'Agenzia, mediante convenzione di durata almeno triennale, la gestione di attività omogenee o analoghe a quelle proprie della Agenzia medesima.».

- Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 settembre 2011, n. 226):

«Art. 48

Destinazione dei beni e delle somme

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

- a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

- a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
- c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i

dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni

dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui

relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.».

Nota all'art. 199, comma 1, lett. d):

- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, è pubblicato nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80.

Nota all'art. 201, commi 1 e 3:

- La legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, recante “Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali” (pubblicata nel B.U.R. 23 aprile 1997, n. 20), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 2 dicembre 1998, n. 42 (in B.U.R. 9 dicembre 1998, n. 73), 14 maggio 2003, n. 9 (in B.U.R. 21 maggio 2003, n. 21), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61) e 2 aprile 2014, n. 3 (in B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17).

Il testo degli artt. 2 e 3 è il seguente:

«Art. 2

Programma di politica patrimoniale.

1. Il Consiglio regionale approva, con cadenza triennale, su proposta della Giunta regionale adottata, previa concertazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 13/2000, il Programma di politica patrimoniale.

2. Il Programma di politica patrimoniale di cui al comma 1, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione, detta gli indirizzi per il Piano attuativo annuale di cui all'articolo 3, relativamente:

- a) agli immobili da destinare a sede degli uffici e servizi regionali;
- b) alla individuazione degli immobili regionali da destinare ad attività produttive, a progetti di sviluppo o comunque di pubblico interesse;
- c) alla valorizzazione dei beni immobili del demanio e del patrimonio regionale, del patrimonio agro-forestale e del patrimonio disponibile;
- d) all'acquisizione di beni immobili;
- e) alla dismissione patrimoniale.

Art. 3
Piano attuativo annuale.

1. La Giunta regionale approva il Piano attuativo annuale, con il quale specifica le azioni da porre in essere nell'anno di riferimento per dare attuazione agli indirizzi del Programma triennale e definisce le modalità operative per la gestione del Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 4.
2. La Giunta regionale trasmette per conoscenza al Consiglio regionale il Piano attuativo annuale contestualmente al disegno di legge inerente il bilancio annuale di previsione.».

Nota all'art. 202, comma 6:

- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (si vedano le note all'art. 160), come integrato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2013, n. 302):

«6.
Utilizzazione agricola dei terreni demaniali
e patrimoniali indisponibili.

1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
2. L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.
3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.
4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
- 4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.».

Note all'art. 203, comma 1:

- Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 26, comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 2083 del codice civile:

«2083.
Piccoli imprenditori.

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo [c.c. 1647, 2139, 2221], gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [Cost. 45; c.c. 1330, 1368, 2202, 2214].».

Nota all'art. 207, alinea:

- Per la legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, si veda la nota all'art. 201, commi 1 e 3. Il testo vigente dell'art. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5
Destinazione dei proventi del fondo speciale.

1. Il Consiglio regionale, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, provvede a:

- a) destinare i proventi di gestione del fondo speciale finalizzati alla realizzazione dei progetti indicati dal programma di politica patrimoniale di cui al precedente art. 2;
- b) destinare una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi del fondo speciale per l'attivazione di programmi finalizzati al lavoro e alla occupazione.

1-bis. Una percentuale non inferiore al cinquanta per cento della quota di cui al comma 1, lettera b), è destinata al sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale.».

Note all'art. 208:

- Per il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, si vedano le note all'art. 142, commi 2 e 4.
- Per il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, si vedano le note all'art. 142, commi 2 e 4.
- Per il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004, si vedano le note all'art. 142, commi 2 e 4.
- Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 26, comma 1.
- Per il testo dell'art. 2083 del codice civile si vedano le note all'art. 203, comma 1.
- Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si vedano le note all'art. 160.

Note all'art. 209, comma 2:

- Per il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, si vedano le note all'art. 142, commi 2 e 4.
- Per il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004, si vedano le note all'art. 142, commi 2 e 4.

Note all'art. 210, comma 4:

- Per il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, si vedano le note all'art. 142, commi 2 e 4.
- Per il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, si vedano le note all'art. 142, commi 2 e 4.
- Per il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004, si vedano le note all'art. 142, commi 2 e 4.

Note all'art. 214:

- Il regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008, recante “Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999”, è pubblicato nella G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.
- Il regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008, recante “Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo”, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2008, n. L 170.

Nota all'art. 216, commi 2 e 3:

- Per il regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008, si vedano le note all'art. 214.

Note all'art. 217, commi 1, lett. b), e 4:

- Si riporta il testo dell'art. 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 (si vedano le note all'art. 214), come abrogato dal regolamento (CE) 25 maggio 2009, n. 491/2009 (in G.U.U.E. 17 giugno 2009, n. L 154):

«Articolo 12
Vendemmia verde

[1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.
Omissis.].».

- Si riporta il testo dell'art. 12, paragrafo 1, lett. d) del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008 (si vedano le note all'art. 214):

«Articolo 12
Condizione di attuazione della vendemmia verde

1. In relazione alle misure relative alla vendemmia verde gli Stati membri:

Omissis.

d) garantiscono che la misura sia eseguita correttamente controllando l'effettiva esecuzione delle operazioni; le superfici che beneficiano dell'aiuto per la vendemmia verde sono sottoposte sistematicamente a controlli in loco dopo l'esecuzione; sono sottoposte a controllo le particelle oggetto di domande di aiuto.

Il controllo di cui al primo comma, lettera d), consiste nella verifica:

i) dell'esistenza del vigneto e dell'effettiva coltivazione della particella;

ii) della completa rimozione o distruzione di tutti i grappoli;

iii) del metodo utilizzato; gli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la vendemmia verde conservano le prove dei costi dell'operazione.

Per garantire che nella particella che beneficia dell'aiuto non rimanga più uva commercializzabile, i controlli sono effettuati tra il 15 giugno e il 31 luglio di ogni anno e, in ogni caso, sono completati entro il periodo normale di invaiatura (Baggiolini stage M, BBCH stage 83) nella zona considerata.

Omissis.».

Note all'art. 218, comma 1, lett. b):

- Il regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1282/2001, recante “Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000“, è pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 2001, n. L 176.
- Il regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999, recante “Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo“, è pubblicato nella G.U.C.E. 14 luglio 1999, n. L 179.
- Il regolamento (CE) 25 luglio 2000, n. 1623/2000, recante “Regolamento della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato“, è pubblicato nella G.U.C.E. 31 luglio 2000, n. L 194.

Nota all'art. 220:

- Per il regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999, si vedano le note all'art. 218,

comma 1, lett. b).

Nota all'art. 221, comma 1:

- Il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000, recante “Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate”, è pubblicato nella G.U. 20 settembre 2000, n. 220.

Note all'art. 222:

- Per il regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493/1999, si vedano le note all'art. 218, comma 1, lett. b).
- Il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526”, è pubblicato nella G.U. 21 settembre 2000, n. 221.

Note all'art. 223:

- La legge regionale 9 marzo 1999, n. 7, recante “Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agro-alimentare”, è pubblicata nel B.U.R. 17 marzo 1999, n. 16.
- La legge regionale 30 marzo 2015, n. 7, recante “Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”, è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2015, n. 17.
- La legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33, recante “Promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo”, è pubblicata nel B.U.R. 24 dicembre 2002, n. 58.
- La legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, recante “Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 1999, n. 69.
- La legge regionale 1 luglio 1981, n. 40, recante “Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere, mostre, mercati e dell'apicoltura”, è pubblicata nel B.U.R. 8 luglio 1981, n. 38.
- La legge regionale 20 agosto 2001, n. 21, recante “Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici”, è pubblicata nel B.U.R. 29 agosto 2001, n. 41.
- La legge regionale 4 settembre 2001, n. 24, recante “Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli”, è pubblicata nel B.U.R. 14 settembre 2001, n. 45, E.S..
- La legge regionale 4 settembre 2001, n. 25, recante “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, è pubblicata nel B.U.R. 14 settembre 2001, n. 45,

E.S..

- La legge regionale 28 agosto 1995, n. 39, recante “Norme per la produzione ed il controllo dei prodotti biologici”, è pubblicata nel B.U.R. 6 settembre 1995, n. 45.
- La legge regionale 27 novembre 2003, n. 20, recante “Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare eventuali danni correlati all’epidemia della febbre catarrale dei ruminanti (blue-tongue)”, è pubblicata nel B.U.R. 28 novembre 2003, n. 50, E.S..
- La legge regionale 26 novembre 2002, n. 24, recante “Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 11 dicembre 2002, n. 54.
- Per la legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, si veda la nota all’art. 116, comma 2.
- La legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, recante “Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati”, è pubblicata nel B.U.R. 25 febbraio 2000, n. 9, E.S..
- Per la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, si vedano le note all’art. 166, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, e 12.
- La legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34, recante “Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario”, è pubblicata nel B.U.R. 31 ottobre 1989, n. 45.
- Si riporta il testo dell’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254), e dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199):

«Art. 38

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa.»

Note all'art. 225:

- La legge regionale 6 marzo 1975, n. 10, recante “Sviluppo della elettrificazione rurale”, è pubblicata nel B.U.R. 12 marzo 1975, n. 11.
- La legge regionale 27 marzo 1975, n. 16, recante “Disciplina della riproduzione equina”, è pubblicata nel B.U.R. 2 aprile 1975, n. 14.
- La legge regionale 4 luglio 1977, n. 32, recante “Istituzione dello schedario degli allevamenti zootecnici”, è pubblicata nel B.U.R. 6 luglio 1977, n. 30.
- Per la legge regionale 2 maggio 1980, n. 38, si vedano le note all'art. 119, comma 1.
- La legge regionale 29 maggio 1980, n. 59, recante “Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate”, è pubblicata nel B.U.R. 2 giugno 1980, n. 35, E.S..
- La legge regionale 1 luglio 1981, n. 37, recante “Provvidenze per lo sviluppo della zootecnia”, è pubblicata nel B.U.R. 8 luglio 1981, n. 38.
- Per la legge regionale 1 luglio 1981, n. 40, si vedano le note all'art. 223.
- Per la legge regionale 7 marzo 1983, n. 4, si vedano le note all'art. 119, comma 1.
- La legge regionale 27 giugno 1983, n. 21, recante “Nuova disciplina per la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei”, è pubblicata nel B.U.R. 6 luglio 1983, n. 43.
- La legge regionale 29 aprile 1985, n. 37, recante “Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla attuazione dei controlli funzionali del bestiame”, è pubblicata nel B.U.R. 6 maggio 1985, n. 47.
- La legge regionale 10 aprile 1986, n. 14, recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e annesso bilancio pluriennale 1986-1988”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 14 aprile 1986, n. 27.
- Per la legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34, si vedano le note all'art. 223.
- La legge regionale 4 novembre 1991, n. 28, recante “Modificazione della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 34. Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice. Avvio di azioni di riordino fondiario”, è pubblicata nel B.U.R. 13 novembre 1991, n. 53.
- La legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, recante “Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi”, è pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 1994, n. 11.
- Per la legge regionale 28 agosto 1995, n. 39, si vedano le note all'art. 223.
- La legge regionale 27 giugno 1996, n. 14, recante “Modificazione ed integrazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 39 - Norme per la produzione ed il controllo

dei prodotti biologici”, è pubblicata nel B.U.R. 28 giugno 1996, n. 30.

- La legge regionale 26 marzo 1997, n. 10, recante “Modificazioni ed integrazioni della L.R. 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi”, è pubblicata nel B.U.R. 2 aprile 1997, n. 17.
- La legge regionale 20 gennaio 1999, n. 1, recante “Norme per la produzione di piante portaseme”, è pubblicata nel B.U.R. 27 gennaio 1999, n. 5.
- Per la legge regionale 9 marzo 1999, n. 7, si vedano le note all’art. 223.
- Per la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, si vedano le note all’art. 223.
- Per la legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, si vedano le note all’art. 223.
- La legge regionale 31 marzo 2000, n. 32, recante “Integrazione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 - Disciplina delle Strade del Vino dell’Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 12 aprile 2000, n. 22.
- Per la legge regionale 20 agosto 2001, n. 21, si vedano le note all’art. 223.
- Per la legge regionale 4 settembre 2001, n. 24, si vedano le note all’art. 223.
- Per la legge regionale 4 settembre 2001, n. 25, si vedano le note all’art. 223.
- Per la legge regionale 26 novembre 2002, n. 24, si vedano le note all’art. 223.
- Per la legge regionale 17 dicembre 2002, n. 33, si vedano le note all’art. 223.
- La legge regionale 17 dicembre 2002, n. 34, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 - Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati”, è pubblicata nel B.U.R. 24 dicembre 2002, n. 58.
- Per la legge regionale 27 novembre 2003, n. 20, si vedano le note all’art. 223.
- La legge regionale 23 dicembre 2003, n. 25, recante “Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”, è pubblicata nel B.U.R. 7 gennaio 2004, n. 1.
- La legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi”, è pubblicata nel B.U.R. 9 giugno 2004, n. 24.
- La legge regionale 5 luglio 2004, n. 10, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 - Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-tongue)”, è pubblicata nel B.U.R. 21 luglio 2004, n. 30.
- La legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5, recante “Disposizioni sanzionatorie in

applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo”, è pubblicata nel B.U.R. 23 febbraio 2005, n. 8.

- La legge regionale 28 febbraio 2005, n. 19, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 - Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli”, è pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 2005, n. 12.
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese” (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10, E.S.), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 5

Modificazioni all’articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 - Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

1. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) è sostituito dal seguente:

“4. A decorrere dall’anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all’articolo 20 spettano alle Comunità montane, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all’attività delle Associazioni tartufai.”

2. Il comma 7 dell’articolo 22 della legge regionale n. 6/1994 è abrogato.

3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, stimato in euro 242.000,00, si fa fronte mediante pari riduzione dello stanziamento di cui alla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142), articolo 23, comma 6 (UPB 02.1.001 - capp. 810-820).]. Abrogato.».

- La legge regionale 21 luglio 2009, n. 14, recante “Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente”, è pubblicata nel B.U.R. 29 luglio 2009, n. 34.
- Il testo vigente dell’art. 76 e il testo degli artt. 58 e 59 e dell’Allegato A della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (si vedano le note all’art. 166, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, e 12), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 76

Modificazioni a leggi regionali.

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: “comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “unioni speciali di comuni”.

2. Al comma 1 dell'articolo 21 della L.R. n. 13/2009, le parole: "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni speciali di comuni".
3. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituita dalla seguente:
"e) due Presidenti delle unioni speciali di comuni eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle unioni speciali di comuni di cui all'articolo 7, comma 4.".
4. Al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. n. 20/2008, ovunque ricorrano le parole: "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni speciali di comuni".
5. Al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 20/2008, le parole: "Presidente di Comunità montana," sono soppresse.
6. *Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria) è abrogato.*
7. *Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), le parole: "comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni speciali di comuni".]. Abrogato.*
8. [Al comma 5 dell'articolo 22-bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), le parole: "comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "unione speciale di comuni"].
9. Al comma 4 dell'articolo 48 della L.R. n. 27/2000, le parole: "Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni speciali di comuni".
10. *Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria), le parole: "Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "unione speciale di comuni".*
11. *Alla rubrica dell'articolo 8 ed al comma 2 dello stesso articolo 8 della L.R. n. 38/1999, le parole "Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "unioni speciali di comuni".]. Abrogato.*
12. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana"), le parole: "omonima Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "unione speciale di comuni competente".
13. Al comma 1 dell'articolo 4, della L.R. n. 29/1999, le parole: "Comunità montana "Monte Peglia e Selva di Meana"" sono sostituite dalle seguenti: "unione speciale di comuni competente".
14. Ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 della L.R. n. 29/1999, le parole: "Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "unione speciale di comuni".
15. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: " , alla comunità montana competente per territorio" sono soppresse ed al comma 7 le parole: "La comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune".
16. Al comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 28/1997, le parole: "dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni".
17. Al comma 1 dell'articolo 20 della L.R. n. 28/1997, le parole: "Le Comunità montane ed i" sono sostituite dalla seguente: "I".
18. L'articolo 13-bis della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) è abrogato.
19. Al comma 1 dell'articolo 15-ter della L.R. n. 14/1997, le parole " , alle comunità montane" sono soppresse.
20. Dal momento dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 11, comma 1, l'articolo 4, comma 7, e l'articolo 50, commi 1, 2, 3 della L.R. n. 26/2009 non sono più applicabili.

[Art. 58
Modificazioni alla L.R. n. 12/2000.

1. Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, ogni qualvolta nella legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati) ricorrono le espressioni: "comunità montana" o "comunità montane" queste sono sostituite dalle seguenti: "unione speciale di comuni" o "unioni speciali di comuni".

Art. 59
Modificazioni alla L.R. n. 6/1994.

1. Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, ogni qualvolta nella legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) ricorrono le espressioni: "comunità montana" o "comunità montane" queste sono sostituite dalle seguenti: "unione speciale di comuni" o "unioni speciali di comuni".

Allegato A
Articolo 9, comma 1
Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni

Funzioni in materia di politiche sociali

a) funzioni attribuite agli A.T.I. ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali).

Funzioni in materia di turismo

[a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e standard stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) della L.R. n. 18/2006. Al fine di garantire omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;

b) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili, acquisiti dai comuni, sul movimento turistico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. e), punto 1 della L.R. n. 18/2006;

c) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. e), punto 2 della L.R. n. 18/2006;

d) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;

e) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. f) e g) della L.R. n. 18/2006, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;

f) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all'unione speciale di comuni].

Funzioni in materia di boschi e di terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);

b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;

c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;

d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;

- e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 3, della L.R. n. 28/2001, come modificata dalla presente legge;
- f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'articolo 15 della L.R. n. 28/2001;
- g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 28/2001;
- h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;
- i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;
- j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.

Funzioni in materia agricola

- a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
- b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;
- c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;
- e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;
- f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 7, comma 2 e dall'articolo 8 del Reg. reg. 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;
- g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
- g-bis) abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, dandone comunicazione alla struttura regionale competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche;
- h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accolto operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61;
- j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290;
- l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;
- m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59;

n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Funzioni in materia di funghi e tartufi

a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge;

b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II della L.R. n. 12/2000 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della medesima legge;

c) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6;

d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 6/1994;

e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della L.R. n. 6/1994;

f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della L.R. n. 6/1994;

g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L.R. n. 6/1994;

h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della L.R. n. 6/1994;

i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della L.R. n. 6/1994;

j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della L.R. n. 6/1994;

k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 6/1994.]. Abrogato.».

- La legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, recante “Norme per favorire l’insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l’agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14“, è pubblicata nel B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17.
- Per la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, si vedano le note all’art. 166, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, e 12.
- Il regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 7, recante “Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 - Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria”, è pubblicato nel B.U.R. 5 luglio 2006, n. 32.
- Il regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 10, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 26 novembre, 2002, n. 24. Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria”, è pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 23 luglio 2003, n. 30.

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
